

XVI legislatura

**Disegno di legge
A.S. n. 2809**

"Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore"

luglio 2011
n. 303



servizio studi del Senato

ufficio ricerche nel settore
delle attività produttive e in quello
dell'agricoltura



Servizio Studi

Direttore: Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Reggente ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

S. Marci _3788

Politica estera e di difesa

Reggente ufficio: A. Mattiello _2180

Reggente ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Reggente ufficio: S. Marci _3788

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

Disegno di legge
A.S. n. 2809

"Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore"

luglio 2011
n. 303

a cura di: G. Buonomo

AVVERTENZA

Il disegno di legge n. 2809, approvato in sede legislativa dalla VI Commissione della Camera dei deputati il 30 giugno 2011, deriva dal testo unificato degli atti Camera nn. 2699-*ter* (approvato dal Senato), 1964 (Barbato), 3544 (Pagano) e 3589 (Bragantini).

In Senato è stato deferito in sede referente alla 10^a Commissione, dove è esaminato congiuntamente con il disegno di legge n. 2616 (senatore Di Nardo ed altri) e con le petizioni nn. 53 (Francesco Di Pasquale, di Canello ed Arnone, che chiede disposizioni a tutela dei consumatori e degli utenti contro l'aumento ingiustificato dei prezzi), 118 (Francesco Di Pasquale, di Canello ed Arnone, che chiede misure atte a favorire la diffusione dell'assicurazione R.C. auto a chilometraggio), 176 (Francesco Di Pasquale di Caserta, che chiede la riduzione delle tariffe relative all'assicurazione R.C. auto) e 996 (Aurelio Rosini, di Roma, che chiede nuove norme in materia di assicurazione obbligatoria RC auto). Sebbene le soluzioni divise si differenzino, per certi versi, dal testo proveniente dalla Camera, la problematica ivi affrontata è la medesima, per cui nel *dossier* si dà conto anche delle motivazioni alla base del disegno di legge concorrente.

INDICE

SINTESI DEL CONTENUTO.....	9
SCHEDE DI LETTURA	15
Articolo 1 <i>(Struttura di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo)</i>	
Scheda di lettura.....	17
Articolo 2 <i>(Attestazione sullo stato di rischio. Procedure di liquidazione dei danni a cose e persone)</i>	
Scheda di lettura.....	35
Articolo 3 <i>(Sanzioni)</i>	
Scheda di lettura.....	43
Articolo 4 <i>(Contrasto della contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada)</i>	
Scheda di lettura.....	47
Articolo 5 <i>(Valutazione sull'impatto economico del sistema di prevenzione delle frodi)</i>	
Scheda di lettura.....	51
Articolo 6 <i>(Disposizioni finanziarie)</i>	
Scheda di lettura.....	55

SINTESI DEL CONTENUTO

Articolo 1

(Struttura di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo)

Il **comma 1** istituisce e disciplina, presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, una struttura di prevenzione delle frodi nel settore delle assicurazioni RCA.

Tale struttura è costituita da un gruppo di lavoro e da un archivio informatico (**comma 2**).

Si demanda a un decreto del Ministro dello sviluppo economico l'istituzione e la disciplina del gruppo di lavoro (**comma 3**).

I membri del gruppo (**comma 4**) sono designati tra persone in possesso di specifiche esperienze professionali nel contrasto ai fenomeni fraudolenti ovvero nel settore assicurativo.

Per quanto riguarda l'archivio informatico di cui dovrà avvalersi il gruppo di lavoro per la propria attività (**comma 5**), di esso è titolare l'ISVAP, con affidamento della gestione a CONSAP SpA. Le disposizioni in commento indicano le banche dati cui è collegato l'archivio (tra cui la banca dati degli attestati di rischio e quella dei sinistri, il Pubblico registro automobilistico e il Casellario centrale infortuni presso l'INAIL), consentendo di individuarne ulteriori con decreto ministeriale. L'archivio è articolato in due sottosistemi (**comma 6**): il primo analizza le informazioni presenti nella banca dati, mentre il secondo è un modulo informatico di allerta volto a evidenziare i rischi di frode.

Si demando (**comma 7**) a un provvedimento secondario le modalità di connessione con le banche dati e le modalità di gestione, conservazione e accesso all'archivio. Tra gli obblighi intestati in capo alle imprese di assicurazione in connessione con l'archivio (**comma 8**), si ricorda il dovere di mettere a disposizione gli elementi informativi relativi ai contratti contenuti nelle proprie banche dati.

Le norme proposte intendono garantire la collaborazione tra la struttura di prevenzione e le altre autorità coinvolte nell'ambito antifrode (**comma 9**); affidano all'ISVAP il compito di determinare l'assetto organizzativo e il funzionamento dell'istituenda struttura (**comma 10**); recano l'obbligo, ove le informazioni raccolte contengano riferimenti a professionisti iscritti ad appositi albi, di trasmetterle ai relativi ordini professionali ai fini dell'esercizio di eventuali azioni disciplinari (**comma 11**).

Articolo 2

(Attestazione sullo stato di rischio. Procedure di liquidazione dei danni a cose e persone)

L'articolo reca modifiche al codice delle assicurazioni private (D.Lgs. 209 del 2005). In primo luogo (**comma 1**) viene introdotta la possibilità per le imprese assicurative di richiedere l'ispezione del veicolo prima di stipulare il contratto di

assicurazione obbligatoria RC per i veicoli a motore; in tal caso è disposta una riduzione delle tariffe. Per quel che riguarda l'attestazione dello stato del rischio consegnata annualmente dall'impresa al contraente, essa deve contenere (**comma 2**) anche la specificazione della tipologia di danno eventualmente liquidato e può essere trasmessa per via telematica. Inoltre, il regolamento ISVAP concernente le indicazioni su tale attestazione deve obbligatoriamente prevedere (in luogo della sola possibilità di prevederlo) la trasmissione delle informazioni riportate sull'attestato di rischio alle banche dati finalizzate al controllo sull'assunzione dei contratti di assicurazione obbligatoria RC. È modificata anche la disciplina del risarcimento del danno (**comma 3**), in particolare per quanto concerne l'ispezione del veicolo danneggiato e la sua eventuale riparazione. Viene introdotta una specifica procedura, atta a consentire all'impresa di assicurazioni di non presentare offerta di risarcimento ove dalla consultazione della banca dati sinistri siano riscontrati almeno due "parametri di significatività" (in sostanza, ove emergano elementi sintomo di frode). Inoltre, si prevede che il soggetto danneggiato non possa sottrarsi agli accertamenti strettamente necessari alla stima del danno, in pendenza dei termini per la formulazione dell'offerta da parte della compagnia assicuratrice. Infine (**comma 4**) si autorizza il Governo a recare le opportune modifiche regolamentari alla disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale (DPR n. 254 del 2006) al fine di raccordarlo con le modifiche testé introdotte.

Articolo 3 *(Sanzioni)*

Vi si sanzionano le condotte volte alla distruzione, falsificazione o alterazione dei dati contenuti nell'archivio informatico (**comma 1**) nonché le condotte che ostacolano il collegamento tra l'archivio e le banche dati (**comma 2**). Viene inasprito il trattamento sanzionatorio previsto per la falsa attestazione di invalidità per sinistri stradali (al **comma 3** modificando l'articolo 10-*bis* del D. L. 78 del 2010 ed al **comma 4** modificando il codice penale): a tal fine si prevede l'applicazione, agli esercenti le professioni sanitarie che attestino falsamente uno stato di invalidità conseguente ad incidente stradale, sia di sanzioni penali che di misure disciplinari (queste ultime nei confronti dei dipendenti di strutture sanitarie pubbliche o convenzionate).

Articolo 4 *(Contrasto della contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada)*

L'articolo reca misure volte a contrastare la contraffazione dei contrassegni assicurativi RC auto: a tal fine è prevista una progressiva dematerializzazione dei

contrassegni (**comma 1**) e la loro sostituzione o integrazione con sistemi elettronici o telematici (**comma 2**).

Viene inoltre disposta la formazione di un elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (**comma 3**); il Ministero dei trasporti (attraverso la Direzione generale per la motorizzazione) comunica ai proprietari tale circostanza, informandoli circa le conseguenze previste a loro carico nel caso in cui tali veicoli siano posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate.

Inoltre, la disposizione (**comma 4**) introduce ulteriori modalità di rilevazione dell'obbligo di assicurare i veicoli per la responsabilità civile.

Articolo 5

(Valutazione sull'impatto economico del sistema di prevenzione delle frodi)

Vi si istituisce un sistema di valutazione sull'impatto economico del sistema di prevenzione delle frodi. A tal fine (**comma 1**) a carico delle imprese assicuratrici sono previsti periodici obblighi informativi nei confronti dell'ISVAP, relativi - tra l'altro - al numero dei sinistri per i quali si è ritenuto di svolgere approfondimenti in relazione al rischio di frodi, all'utilizzo dell'archivio informatico integrato e alle misure organizzative interne adottate o promosse per contrastare le frodi. Anche sulla base di tali adempimenti, l'ISVAP trasmette annualmente alle Camere una relazione sull'attività svolta dalla struttura di prevenzione (**comma 2**). Inoltre, si obbligano le imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli terrestri ad indicare, nella Relazione o nella Nota integrativa allegata al bilancio annuale, una stima circa la riduzione degli oneri per i sinistri derivante dall'accertamento delle frodi conseguente all'istituzione della struttura medesima (**comma 3**).

Articolo 6

(Disposizioni finanziarie)

L'articolo reca disposizioni di natura finanziaria. In particolare, per far fronte agli oneri derivanti dall'istituzione della struttura antifrode e dalle misure anticontraffazione relative ai contrassegni, si dispone l'aumento del contributo di vigilanza a carico delle imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli terrestri (**commi 1 e 2**).

Per quanto concerne la copertura degli oneri derivanti dalla creazione dell'elenco dei veicoli non assicurati e l'invio delle relative comunicazioni, quota parte delle maggiori entrate derivanti dal predetto aumento è versata all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnata ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (**comma 3**).

L'ISVAP è tenuto a inviare annualmente al Ministro dell'economia e delle finanze ed al Ministro dello sviluppo economico una relazione sui mezzi

finanziari necessari per lo svolgimento dell'attività della struttura di prevenzione, nonché il rendiconto finanziario della gestione della struttura (**comma 4**).

Viene esplicitamente vietato alle imprese di traslare sui premi assicurativi l'onere della maggiorazione del contributo; la vigilanza sul rispetto della predetta disposizione è affidato all'ISVAP (**comma 5**).

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1

(Struttura di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo)

1. È istituita, presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), una struttura deputata alla prevenzione amministrativa delle frodi nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, relativamente alle richieste di risarcimento e di indennizzo e all'attivazione di sistemi di allerta preventiva contro i rischi di frode. Ai predetti adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. La struttura di cui al comma 1 si articola nel gruppo di lavoro di cui al comma 3 e nell'archivio informatico integrato di cui al comma 5.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare, di concerto con il Ministro dell'interno, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un gruppo di lavoro che svolge i seguenti compiti per la prevenzione e il contrasto delle frodi nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nonché per migliorare la capacità dei sistemi di liquidazione dei sinistri delle compagnie assicurative di individuare i fenomeni fraudolenti:

a) analizza, elabora e valuta le informazioni desunte dall'archivio informatico integrato di cui al comma 5, nonché le informazioni e la documentazione ricevute dalle imprese di assicurazione e dagli intermediari di assicurazione, al fine di individuare i casi

di sospetta frode e di stabilire un meccanismo di allerta preventiva contro le frodi;

b) richiede informazioni e documentazione alle imprese di assicurazione e agli intermediari di assicurazione per individuare fenomeni fraudolenti;

c) formula all'ISVAP, sulla base dell'attività svolta, proposte per l'eventuale revisione dei parametri di significatività di cui al provvedimento dell'ISVAP n.2827 del 25 agosto 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.209 del 7 settembre 2010;

d) fornisce collaborazione alle forze di polizia e all'autorità giudiziaria ai fini dell'esercizio dell'azione penale per il contrasto delle frodi assicurative;

e) promuove ogni altra iniziativa, nell'ambito delle proprie competenze, per la prevenzione e il contrasto delle frodi nel settore assicurativo;

f) trasmette annualmente all'ISVAP una relazione sull'attività svolta e formula proposte di modifica della disciplina della prevenzione delle frodi nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

4. Il gruppo di lavoro di cui al comma 3 è composto da rappresentanti designati, in numero di uno per ciascuno, rispettivamente dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero dell'interno, dal Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministero della giustizia, dal Ministero della difesa, dall'ISVAP, dall'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA) e

dalla Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP SpA), tra persone che hanno maturato specifiche esperienze professionali nel contrasto dei fenomeni fraudolenti ovvero nel settore assicurativo, nonché da un rappresentante degli intermediari assicurativi. I componenti del gruppo di lavoro, il cui mandato dura tre anni, sono nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Con il medesimo decreto di cui al periodo precedente, il rappresentante designato dal Ministero dello sviluppo economico è nominato responsabile del gruppo di lavoro. Il responsabile del gruppo di lavoro può invitare a partecipare ai lavori del gruppo, in ragione dei temi trattati, rappresentanti delle associazioni di categoria degli operatori del settore assicurativo, nonché esperti delle forze di polizia, ovvero altri esperti. Per la partecipazione al gruppo di lavoro non sono previsti compensi, indennità, rimborsi o altri emolumenti.

5. Per le finalità di cui al presente articolo, il gruppo di lavoro di cui al comma 3 si avvale di un archivio informatico integrato, connesso con la banca dati degli attestati di rischio prevista dall'articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, e successive modificazioni, con la banca dati dei sinistri istituita dall'articolo 135 del medesimo codice delle assicurazioni private, con l'archivio nazionale dei veicoli e con l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, istituiti dall'articolo 226 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, con il Pubblico registro automobilistico istituito presso l'Automobile Club d'Italia dal regio decreto-legge 15 marzo 1927, n.436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n.510, con il Casellario centrale infortuni presso l'Istituto nazionale per

l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui agli articoli 15 e seguenti del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.38, e con le altre banche dati pubbliche e private, individuate secondo le modalità di cui al comma 7 del presente articolo, contenenti informazioni rilevanti ai fini delle attività di prevenzione e contrasto delle frodi in materia assicurativa, escluso il Centro di elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n.121, e successive modificazioni. Titolare dell'archivio informatico e del connesso trattamento dei dati è l'ISVAP, che designa, per la gestione dell'archivio e in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 29 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, e successive modificazioni, la CONSAP SpA. La gestione dell'archivio informatico di cui al presente comma è disciplinata con apposita convenzione da stipulare tra l'ISVAP e la CONSAP SpA, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 6, comma 1, della presente legge.

6. L'archivio informatico integrato di cui al comma 5 si articola nei seguenti sottosistemi:

a) un modulo informatico centrale che analizza, con tecniche di estrazione, le informazioni presenti nelle banche dati di cui al comma 5, allo scopo di individuare e memorizzare, sulla base di indici predefiniti, le posizioni che presentino un significativo rischio di frode;

b) un modulo informatico di allerta che evidenzia rischi di frode, sulla base delle informazioni presenti nel modulo centrale di cui alla lettera *a*).

7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, entro sei mesi dalla data di

entrata in vigore della presente legge, sentiti l'ISVAP e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità di connessione delle banche dati di cui al comma 5, i termini, le modalità e le condizioni per la gestione e conservazione dell'archivio e per l'accesso al medesimo da parte delle pubbliche amministrazioni, dell'autorità giudiziaria, delle forze di polizia, delle imprese di assicurazione e di soggetti terzi, nonché gli obblighi di consultazione dell'archivio da parte delle imprese di assicurazione in fase di liquidazione dei sinistri.

8. Le imprese di assicurazione garantiscono la disponibilità da parte dell'archivio informatico integrato, secondo le modalità e nei termini stabiliti dal decreto di cui al comma 7, dei dati relativi ai contratti assicurativi contenuti nelle proprie banche dati, forniscono la documentazione richiesta ai sensi del comma 3, lettera *b*), e comunicano all'archivio nazionale dei veicoli di cui all'articolo 226 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n.285 del 1992, e successive modificazioni, con cadenza mensile, gli estremi dei contratti di assicurazione per la responsabilità civile

verso i terzi prevista dall'articolo 122 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n.209 del 2005, stipulati o rinnovati.

9. Nell'esercizio delle sue funzioni la struttura di prevenzione collabora con le forze di polizia sulla base di un apposito protocollo d'intesa stipulato tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'interno, il Ministero della difesa e il Ministero dell'economia e delle finanze.

10. L'organizzazione e il funzionamento della struttura di prevenzione sono disciplinati con regolamento dell'ISVAP, assicurando l'autonomia nello svolgimento delle relative funzioni.

11. Qualora le informazioni raccolte dalla struttura di prevenzione contengano riferimenti a pubblici ufficiali, ovvero a professionisti la cui attività è subordinata all'iscrizione in albi, elenchi, ruoli o ordini professionali, l'ISVAP trasmette i relativi dati e informazioni anche agli organismi disciplinari o agli ordini professionali competenti, i quali sono tenuti a valutarli ai fini dell'eventuale esercizio dell'azione disciplinare.

L'**articolo 1** istituisce e disciplina, presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, una struttura di prevenzione delle frodi nel settore delle assicurazioni per responsabilità civile auto (RCA).

La disciplina recata dal provvedimento, sin dal **comma 1**, appare riconducibile alle materie ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali e ordinamento civile (articolo 117, secondo comma, lettere *g*) ed *l*), Cost.), ascritte alla competenza legislativa esclusiva statale. Essa però reagisce ad una situazione territoriale assai diversificata, illustrata anche in

Senato¹ ed oggetto di ripetute denunce anche nel corso delle attività conoscitive svolte dalla 10^a Commissione².

Anche il presidente dell'Autorità antitrust ha dichiarato in Senato che "un'ulteriore criticità, questa particolarmente grave, è l'abbandono da parte di grandi compagnie, per via delle frodi, di intere aree territoriali"³.

Quanto ai dati di riferimento, l'amministratore delegato di INA-Assitalia, che interveniva in rappresentanza del Gruppo Generali, in risposta a quesiti rivoltigli nella seduta del 3 novembre 2010, forniva - nel documento consegnato alla 10a Commissione

¹ Cfr. la proposta di indagine conoscitiva sul settore dell'assicurazione di autoveicoli, con particolare riferimento al mercato ed alla dinamica dei premi dell'assicurazione per responsabilità civile auto (RCA), illustrata dal Presidente della 10^a Commissione del Senato con le seguenti parole: "La liberalizzazione intervenuta nella RCA ormai da diversi anni non ha prodotto risultati positivi in termini di riduzioni delle tariffe, che anzi sono andate aumentando in modo ben superiore al tasso di inflazione. A ciò si deve aggiungere il crescente differenziale tariffario che si è determinato tra le diverse aree territoriali, con un pregiudizio sempre più inaccettabile per i cittadini residenti nelle zone maggiormente penalizzate. Tali circostanze sono denunciate sia dai privati che dalle associazioni dei consumatori che lamentano soprattutto i continui ed apparentemente ingiustificati aumenti delle tariffe per la RCA, unitamente ad altre questioni (quali, ad esempio, le garanzie coperte dalle polizze auto e la cattiva qualità del servizio offerto che si palesa innanzitutto nei lunghi tempi di liquidazione dei sinistri), nonché perfino le difficoltà incontrate dai cittadini residenti in determinate aree geografiche ad ottenere una polizza a copertura dei rischi auto" (*XVI legislatura, Senato della Repubblica, Giunte e Commissioni, resoconto sommario n. 148 della 10^a Commissione, 15 giugno 2010*).

² "Nell'ambito di un'indagine conoscitiva sul settore dell'assicurazione di autoveicoli, avviata dalla 10^a Commissione del Senato, il Presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), in sede di audizione, ha affermato che sulla determinazione del costo finale delle polizze RCA (responsabilità civile auto) in Italia intervengono fattori di natura esogena, tra i quali compare proprio la presenza di fenomeni fraudolenti. Sempre nel corso dell'indagine conoscitiva, il 3 novembre 2010, l'amministratore delegato di INA Assitalia ha sottolineato la necessità di adottare dei provvedimenti in materia di contrasto alle frodi con particolare riguardo all'istituzione di un'apposita agenzia governativa antifrode a livello di mercato. Da ultimo, in un recente incontro tra il Ministro dello sviluppo economico e le presidenze di ISVAP e ANIA - l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici - avente come obiettivo principale quello di ridurre il prezzo delle assicurazioni della RCA del 15-18 per cento, è emersa la necessità di rivedere le modalità di funzionamento dell'indennizzo diretto e il sistema di rimborso delle lesioni fisiche, ed in particolare di rafforzare gli strumenti per combattere le frodi. Tale ultima esigenza richiede interventi non più procrastinabili dinanzi al dilagare quotidiano di denunce presentate alle assicurazioni e concernenti sinistri del tutto inesistenti, di operazioni fraudolente tese ad ottenere ingiuste maggiorazioni dell'entità dei danni da risarcire nonché altre ipotesi di comportamenti dolosi. (...) è facile condividere quanto detto dall'ISVAP nel corso della presentazione della Relazione annuale sull'attività del 2009, in cui l'Autorità ha denunciato il rischio che il ramo RCA possa divenire un vero e proprio «tallone d'Achille» del sistema assicurativo nazionale, con effetti penalizzanti innanzitutto per i cittadini. A tal fine, l'ISVAP, ha successivamente segnalato al Parlamento e al Governo, in data 29 dicembre 2010, l'opportunità di alcuni interventi normativi nel settore della assicurazione della responsabilità civile auto volti a ridurre i costi del sistema" (dalla Relazione al disegno di legge Atto Senato n. 2616, a firma Di Nardo ed altri).

³ *XVI legislatura, Senato della Repubblica, Giunte e Commissioni, resoconto stenografico n. 3 dell'indagine conoscitiva sul settore dell'assicurazione di autoveicoli, con particolare riferimento al mercato ed alla dinamica dei premi dell'assicurazione per responsabilità civile auto (RCA), 10^a Commissione, 29 settembre 2010, p. 6, intervento del dottor Catricalà.*

del Senato nell'audizione del 2 marzo 2011 - i seguenti (che peraltro è utile confrontare con le statistiche⁴ rilevanti a livello europeo):

"... Si ritiene che un dato maggiormente rappresentativo sia la frequenza sinistri RCA, determinata dal numero dei sinistri rapportato al volume del parco circolante. L'indicatore di frequenza sinistri è distinto per regione, come da tabella sottostante (fonte "Statistica Rapida" ANIA)":

Frequenza sinistri RCA	
Ramo RCA	Mercato 31.12.09
Abruzzo	7,49%
Basilicata	6,88%
Calabria	8,39%
Campania	11,77%
Emilia Romagna	6,48%
Friuli Venezia Giulia	4,97%
Lazio	9,59%
Liguria	8,87%
Lombardia	7,36%
Marche	6,60%
Molise	6,63%
Piemonte	7,55%
Puglia	9,46%
Sardegna	8,36%

⁴ Si riportano di seguito alcuni dati significativi di fonte CEA (Federazione europea composta dalle Associazioni Nazionali delle Imprese di Assicurazione di 33 paesi Europei), tratte sempre dal citato documento prodotto dalle Generali nel corso delle citate procedure informative:

Nazione	Premi Auto (mil. di €)	Premi RCA (mil. di €)	Premio medio RCA (€)	Frequenza sinistri RCA (%)	Costo medio sinistri RCA (€)	Incid. % sinistri RCA alla persona su tot. sinistri accaduti
AUSTRIA	2.853	1.755	292	9,0	2.247	10,0
FINLANDIA	1.245	666	155	2,8	4.445	n. d.
FRANCIA	17.880	6.805	172	4,4	3.515	10,0
GERMANIA	20.372	12.495	222	6,6	3.264	9,8
GRECIA	1.371	1.027	189	8,2	n. d.	4,0
ITALIA	20.845	17.637	407	8,6	3.927	21,0
NORVEGIA	1.887	752	239	5,8	2.889	6,8
OLANDA*	4.633	2.462	243	4,5	3.909	n. d.
POLONIA	3.479	1.996	119	5,1	1.600	5,5
PORTOGALLO	1.810	1.188	174	7,3	1.826	7,2
SVIZZERA*	3.366	1.648	n.d.	6,0	5.236	7,5

Fonte: CEA - The European Motor Insurance Market - Febbraio 2010

(*) I valori di frequenza e costo medio dei sinistri sono riferiti all'anno 2007; per tutti gli altri paesi l'anno di riferimento è il 2008.

Sicilia	9,27%
Toscana	7,88%
Trentino Alto Adige	5,56%
Umbria	6,76%
Valle d'Aosta	6,57%
Veneto	5,65%
ITALIA	7,94%

(...) *La variabile territoriale rappresenta un fattore di rischio a priori statisticamente tra i più significativi. La selezione dei fattori di rischio più significativi e la determinazione dei coefficienti di premio territoriali avviene sulla base delle risultanze dei processi di analisi multivariata basata sulla metodologia dei modelli lineari generalizzati (GLM). Gli indicatori di sinistralità presi in considerazione sono la frequenza sinistri ed il costo medio degli stessi, soggetti entrambi ad elevata variabilità a livello territoriale, come si evince dalle tabelle seguenti:*

Frequenza sinistri Pagato medio

Ramo RCA (fonte ANIA)	Mercato 31/12/2009
Abruzzo	7,49% 1.700
Basilicata	6,88% 1.682
Calabria	8,39% 2.075
Campania	11,77% 1.902
Emilia	6,48% 1.797
Romagna	
Friuli	4,97% 1.698
Venezia	
Giulia	
Lazio	9,59% 1.635
Liguria	8,87% 1.546
Lombardia	7,36% 1.591
Marche	6,60% 1.974
Molise	6,63% 1.407
Piemonte	7,55% 1.598
Puglia	9,46% 1.980
Sardegna	8,36% 1.659
Sicilia	9,27% 1.450
Toscana	7,88% 2.083
Trentino	5,56% 1.667
Alto Adige	
Umbria	6,76% 1.915
Valle	6,57% 1.397
d'Aosta	
Veneto	5,65% 1.861
ITALIA	7,94% 1.737

*(...) INA Assitalia è esposta maggiormente al rischio in alcune Regioni del Paese. Ricordo che storicamente Assitalia, al tempo delle tariffe amministrare uguali per tutte le compagnie, aveva una presenza molto consistente in alcune Regioni in quanto, come spirito di servizio, contraeva polizze incendio e furto oltre a quelle della RC Auto.(...) Come INA Assitalia posso rispondere che non abbiamo chiuso nessuna agenzia in alcuna parte dell'Italia del Sud. Ripeto, non abbiamo chiuso alcuna agenzia. (...) Per quanto riguarda INA Assitalia, ricordo che i suoi agenti sono imprenditori raccolti in una associazione denominata ANAGINA, iscritta in Confindustria. Noi consegniamo un territorio e un portafoglio e chiediamo i risultati, dopodichè la gestione dell'agenzia e dei costi che ne conseguono è affidata all'imprenditore agente."*⁵

A questa problematica intende porre rimedio il disegno di legge n. 2809, come attestano le relazioni di tutti i disegni di legge poi confluiti nel testo approvato dalla Camera dei deputati. Analogamente, la relazione del disegno di legge Atto Senato n. 2616 (Di Nardo ed altri) rileva come "il fenomeno delle frodi assicurative e, in particolare, quello dei sinistri falsi, ha assunto, negli ultimi anni, rilevanza non solo nei confronti delle compagnie assicurative, ma di tutta la società civile. L'incidenza di tale fenomeno assume connotazioni di rilievo in alcune aree specifiche del nostro Paese e si estrinseca sia in sede di assunzione dei contratti sia, e soprattutto, in fase di liquidazione dei sinistri.(...) È altresì aumentato il numero dei sinistri causati da veicoli non assicurati gestiti dal Fondo vittime della strada, che rappresenta una spia dell'evasione assicurativa nel ramo RCA e che vede il Sud rappresentato con il 60 per cento dei risarcimenti (il 40 per cento nella sola Campania). In crescita è, inoltre, il numero delle imprese che operano nel territorio della Repubblica senza autorizzazione: negli ultimi due anni ne sono state individuate diciassette, cinquanta dal 2002. Si tratta di vere e proprie compagnie fantasma dedite al raggiri dei cittadini con l'offerta di premi esigui dietro ai quali non ci sono né strutture né riserve né, ovviamente, risarcimenti. I costi dei relativi sinistri gravano sul suddetto Fondo vittime della strada, il cui finanziamento – a carico della collettività – è attualmente pari al 2,5 per cento del premio"⁶.

⁵ Cfr. intervento del dottor Buscarini, in *XVI legislatura, Senato della Repubblica, Giunte e Commissioni, resoconto stenografico n. 6 dell'indagine conoscitiva sul settore dell'assicurazione di autoveicoli, con particolare riferimento al mercato ed alla dinamica dei premi dell'assicurazione per responsabilità civile auto (RCA), 10^a Commissione, 2 marzo 2011, p. 10.*

⁶ Nel predetto documento si riportano anche i seguenti dati: " I dati forniti con cadenza annuale dall'ISVAP, sulla base dei dati trasmessi dalle imprese, dimostrano chiaramente quale sia il grado di incidenza dei fenomeni fraudolenti nel comparto assicurativo della RCA. La statistica per l'anno 2009 riferisce che i sinistri individuati come riconducibili a fenomeni criminosi a danno delle imprese di assicurazione sono stati oltre 83.000, con un'incidenza del 2,5 per cento rispetto alla globalità dei sinistri del ramo; il corrispondente importo (314,5 milioni di euro) rappresenta il 2,4 per cento dell'ammontare complessivo dei risarcimenti e l'1,9 per cento dei premi del ramo. L'analisi a livello territoriale evidenzia che in alcune aree dell'Italia meridionale il fenomeno continua a mostrare livelli di incidenza sensibilmente superiori alla media nazionale. In Campania si registra il 9,6 per cento dei sinistri e l'8,7 per cento degli importi dei risarcimenti, in Puglia rispettivamente il 6,2 per cento e il 5,3 per cento, in

Il testo approvato dalla Camera istituisce una struttura che, per conseguire il fine predetto, sarà costituita da un gruppo di lavoro e da un archivio informatico (**comma 2**). Si tratta di un modello già sperimentato nel Decreto legislativo 11 aprile 2011 n. 64 (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 2011 con il titolo: "*Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, per l'istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità*"), ove si istituisce un sistema antifrode avente struttura analoga a quello previsto dalle proposte in esame (articolato in un gruppo di lavoro e in un archivio informatico).

Si demanda a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno, l'istituzione e la disciplina del gruppo di lavoro (**comma 3**), avente tra l'altro i seguenti compiti:

- analisi, elaborazione e valutazione sia delle informazioni provenienti dall'archivio informatico (cfr. *infra*), sia di quelle fornite dalle imprese di assicurazione e dai relativi intermediari;
- richiesta di informazioni e documentazione alle imprese di assicurazione e agli intermediari di assicurazione per individuare fenomeni fraudolenti;
- promozione di iniziative per la prevenzione e il contrasto di fenomeni fraudolenti, fornendo collaborazione alle forze di polizia e all'autorità giudiziaria ai fini dell'esercizio dell'azione penale per il contrasto delle frodi assicurative;
- riferire annualmente alla stessa ISVAP e formulare di proposte di modifica della normativa in materia di frodi nonché in ordine all'eventuale revisione dei parametri di significatività di cui al provvedimento dell'ISVAP n.2827 del 25 agosto 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.209 del 7 settembre 2010.

Nel corso dell'audizione resa alla Camera dei deputati, dinanzi alla VI Commissione permanente, il 12 ottobre 2010, il presidente dell'ISVAP dichiarò - nell'illustrare il nuovo *modus operandi* della banca dati sinistri - che "il sistema segnala immediatamente l'eventuale presenza di parametri di significatività, i quali altro non sono che indicatori di possibili fenomeni fraudolenti. Naturalmente, la presenza di più parametri di significatività dovrebbe indurre l'utilizzatore a segnalare il sinistro, o i sinistri, all'autorità giudiziaria competente, al fine di permettere a quest'ultima di procedere agli opportuni accertamenti. Penso, ad esempio, al caso del veicolo che compare in almeno tre sinistri

Calabria il 4 per cento e il 3,9 per cento. Non si può però neppure parlare di un fenomeno esclusivamente meridionale, in quanto in molte zone del Mezzogiorno, la quota di sinistri fraudolenti è infatti inferiore alla media nazionale (1,6 per cento a Caltanissetta, 1,3 per cento a Trapani e 1,1 per cento a Campobasso)."

accaduti negli ultimi 18 mesi, nei quali non vi sia stato intervento delle autorità o di un'autoambulanza, o successivo ricovero in ospedale, nonostante una persona abbia riportato postumi da lesioni superiori a nove punti di invalidità. Com'è evidente, tale ipotesi evidenzia anomalie che fanno aumentare notevolmente la probabilità di comportamenti fraudolenti"⁷.

Il testo non opera una "legificazione" della materia dei parametri di significatività (se non ai fini dell'articolo 2, ove si prevede che la presenza di *almeno due di essi* possono giustificare il rifiuto dell'impresa assicuratrice di fare l'offerta di risarcimento): si tratta di una scelta coerente con decisioni legislative effettuate in materia diversa (cfr. il settore delle carte di pagamento, ove pure si contempla la possibilità di ulteriori revisioni dei parametri ad iniziativa dell'organo investito del potere di vigilanza).

I membri del gruppo (**comma 4**) sono designati - con mandato triennale, che non comporta corresponsione di emolumenti ed è conferito con decreto del Ministro dello sviluppo economico - tra persone in possesso di specifiche esperienze professionali nel contrasto ai fenomeni fraudolenti ovvero nel settore assicurativo, indicati, in ragione di uno per ciascuno, da parte di:

- Ministero dello sviluppo economico (il quale è anche il responsabile del gruppo);
- Ministero dell'interno;
- Ministero dell'economia e delle finanze;
- Ministero della giustizia;
- Ministero della difesa;
- ISVAP;
- Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA);
- Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP SpA).

La titolarità dell'archivio e del connesso trattamento dei dati è affidata (**comma 5**) all'ISVAP che, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 196 del 2003 (c.d. codice della *privacy*), designa la Consap S.p.A. quale ente gestore dell'archivio, affidando altresì a una convenzione la gestione dei rapporti con detta società. Mentre nel citato Decreto legislativo 11 aprile 2011 n. 64 si assume (art. 30-*ter*, comma 3) che le funzioni di monitoraggio da parte del Ministero

⁷ XVI legislatura, Camera dei deputati, Bollettino delle Commissioni, resoconto stenografico n. 29 della VI Commissione, 12 ottobre 2010, p. 3, intervento del dottor Giancarlo Giannini. In seguito, il responsabile del servizio organizzazione e sistemi dell'Isvap, dottor Mungo, esemplificativamente indicò i parametri «V2» e «V4»: "il primo indica che la targa oggetto della consultazione compare in almeno un sinistro, accaduto negli ultimi cinque anni, per il quale la denuncia o la richiesta di risarcimento è stata formulata con un ritardo di almeno sei mesi rispetto alla data di accadimento. Il secondo indica che la targa compare in almeno un sinistro, accaduto negli ultimi cinque anni, nel quale risultano coinvolti almeno tre trasportati che hanno riportato lesioni" (*ibidem*, p. 7).

dell'economia e la stipula della convenzione con la Consap (per prevenire le relative frodi creditizie al consumo) non comporteranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in questo caso si preveniva una spesa che, però, andrà a valere sulle risorse di cui all'articolo 6.

Si ricorda che la Consap (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.) è stata costituita nel 1993 con l'obiettivo di svolgere le funzioni assicurative pubbliche precedentemente gestite dall'INA.

Essa si occupa inoltre - ai sensi del codice delle assicurazioni private - dietro concessione di gestire alcuni fondi per conto dello Stato (fondo di garanzia vittime della strada e fondo di garanzia vittime della caccia; ai sensi dell'articolo 115 del Codice, anche del fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione); di operare per l'accelerazione delle operazioni di chiusura delle imprese assicurative in liquidazione coatta (attribuzione da svolgere in raccordo con ISVAP); svolge altresì le funzioni di Organismo di Indennizzo nazionale, attribuite a Consap, nella qualità di gestore del Fondo strada (articolo 296 del Codice delle assicurazioni); gestisce la Stanza di compensazione prevista dal D.P.R. n. 254 del 18 luglio 2006.

Il comma 5 indica anche le banche dati cui è collegato l'archivio (tra cui la banca dati degli attestati di rischio e quella dei sinistri, il Pubblico registro automobilistico e il Casellario centrale infortuni presso l'INAIL).

Nella citata audizione alla VI Commissione della Camera, il presidente dell'ISVAP illustrò il funzionamento della banca dati sinistri, che sarebbe poi entrata in vigore il 1° gennaio 2011 (come disponeva il regolamento ISVAP n. 31 del 1° giugno 2009): nonostante la denominazione di banca dati sinistri - contenuta negli articoli 135 e 154 del decreto legislativo n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private), nonché in altri provvedimenti legislativi - "la quale trasmette l'idea che si tratti di un mero archivio", "ove utilizzato in modo massivo dalle strutture di liquidazione delle compagnie di assicurazione, lo strumento che ci accingiamo a presentare potrebbe diventare un vero e proprio rivelatore di frodi. (...) Gli obiettivi di questo nuovo strumento sono soprattutto tre. Innanzitutto, sono state ridotte le informazioni che le imprese di assicurazione sono tenute a comunicare ai sensi degli articoli 6 e 7 del citato regolamento n. 31 del 2009, al fine di agevolare i relativi adempimenti. (...) In secondo luogo, sono state riorganizzate le modalità di trasmissione dei dati, ora molto più semplici e lineari. Tuttavia, il risultato più importante da noi conseguito è consistito in un' incisiva ristrutturazione dell'*output*. (...) attraverso l'inserimento nel sistema di una o più chiavi di ricerca, corrispondenti al nominativo o al codice fiscale di una persona fisica, alla denominazione o alla partita IVA di una persona giuridica, ovvero alla targa del veicolo, utilizzabili anche contestualmente, è possibile ottenere, in modalità *on line* (con immediata visualizzazione delle informazioni) oppure *batch* (con trasferimento di file), il numero dei sinistri nei quali risultino coinvolti il nominativo (identificato dal codice fiscale o dalla partita IVA) o la targa del veicolo per i quali è stata effettuata l'interrogazione. Tutte le predette informazioni si riferiscono ai sinistri verificatisi negli ultimi cinque anni, che decorrono dalla data di definizione, non da quella di comunicazione dei dati da parte delle compagnie.(...) Credo, quindi, che la banca dati sinistri costituisca uno strumento adeguato per la prevenzione delle frodi."

Il fatto che si consenta di individuare ulteriori banche dati, da connettere col sistema integrato di cui al comma 5, con il decreto interministeriale di cui al comma 7, è significativo sia per l'inclusione ("altre banche dati pubbliche e private ... contenenti informazioni rilevanti ai fini dell'attività di prevenzione e contrasto delle frodi in materia assicurativa") sia per l'esclusione: il centro di elaborazione dati della Pubblica sicurezza (articolo 8 della legge 121/1981), sito presso il Ministero dell'interno e contenente (a fini di classificazione, analisi e valutazione delle informazioni e dei relativi dati) notizie in materia di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità (risultanti da documenti che comunque siano conservati dalla pubblica amministrazione o da enti pubblici, o risultanti da sentenze o provvedimenti dell'autorità giudiziaria o da atti del procedimento penale acquisibili, o da indagini di polizia).

La limitazione coglie una caratteristica dell'organismo che si viene a creare: nonostante la richiesta pervenuta da vari soggetti auditi, anche al Senato⁸, la VI Commissione della Camera dei deputati ha sostanzialmente aderito alla prospettazione delineata dal presidente dell'ISVAP, che nella citata audizione dichiarò: "Ovviamente, ove abbia sentore di frode, il liquidatore o l'impiegato amministrativo può attivare i necessari approfondimenti anche presso gli uffici direzionali della compagnia. Per quanto riguarda l'opinione dell'Autorità in merito all'utilità di un'agenzia antifrode, essa può rappresentare un'ulteriore opportunità, nel senso che dovrà integrarsi in un sistema più ampio, la cui funzionalità, come ho avuto modo di rilevare in precedenti audizioni, dipende, in larghissima parte, dalla capillarità delle strutture liquidative delle imprese assicurative. Nonostante si sia lamentata una diminuzione degli addetti alla liquidazione sinistri, che ha sfiorato il 30 per cento negli ultimi cinque anni (ma adesso, anche grazie alle nostre iniziative, alcuni grandi gruppi stanno intensificando gli sforzi per recuperare un po' del terreno perduto), restano sul territorio oltre 4.500 punti di contatto, che potrebbero svolgere un'opera di

⁸ Cfr. il documento consegnato dai rappresentanti UNIPOL nell'audizione della 10^a Commissione del Senato il 30 marzo 2011, ove si legge: "Valutiamo di fondamentale importanza la creazione di una struttura che abbia un'elevata capacità investigativa, disponendo di risorse dedicate all'attività, eventualmente con funzioni di Polizia Giudiziaria, per poter svolgere un'attività di indagine che comporta una continua ricerca di informazioni da più fonti. E' quindi opinione del Gruppo che un presidio organizzato di natura pubblicistica (Agenzia Antifrode), costituito eventualmente presso ISVAP e comunque con la partecipazione della stessa, al quale vengano attribuite adeguate risorse e adeguati poteri di investigazione, possa contribuire positivamente alla lotta alle truffe nel settore assicurativo. Riteniamo inoltre indispensabile, per l'efficacia dell'azione di contrasto alle frodi, la realizzazione di stretti rapporti operativi tra tale organismo, le Autorità di Polizia Giudiziaria e le imprese di assicurazione. Tale esigenza è ancora più sentita nelle realtà territoriali ove i fenomeni fraudolenti sono collegati direttamente o indirettamente a forme di criminalità organizzata, che spesso utilizza la minaccia, anche velata, come strumento sistematico di pressione verso quei collaboratori che operano sul territorio (periti, medici legali, accertatori e liquidatori). In alcune aree del Paese a questi collaboratori è sistematicamente impedito di svolgere la propria attività professionale in modo libero e corretto". Va peraltro rilevato che gli ispettori dell'ISVAP già oggi svolgono funzioni in veste di U.P.G..

selezione dei sinistri pressoché completa. A tal fine, è importante che si passi da un impiego della banca dati sinistri estremamente complicato, che non dava risultati immediati, in quanto condotto sinistro per sinistro, a un sistema che, interrogato, ad esempio, per codice fiscale, segnali tutti i sinistri in cui un determinato soggetto sia stato coinvolto, anche con diversi ruoli (proprietario, conducente, contraente, danneggiato, testimone, medico incaricato, nonché perito, studio di infortunistica e carrozzeria o officina di riparazione). In questo modo, le compagnie potranno anche verificare come funzionano le cose in casa loro. In qualche caso, come vedremo, l'avvenuta definizione di sinistri aventi determinate caratteristiche può ingenerare il sospetto che siano intervenuti fenomeni di collusione tra collaboratori esterni (senza che sia possibile escludere, comunque, alcuna ipotesi). Un'agenzia antifrode potrebbe svolgere un altro lavoro, utilizzando gli stessi dati. Ho già detto più volte che siamo disponibili a gestirla, ma ripeto che si tratterebbe di uno strumento destinato a operare a un livello diverso, nell'ambito di un sistema integrato di prevenzione e contrasto delle frodi assicurative che dovrà avvalersi dell'apporto sinergico delle imprese assicurative, delle forze dell'ordine e dell'autorità giudiziaria. Alimentando e utilizzando la banca dati sinistri, l'intera struttura operativa delle compagnie assicuratrici, che conta migliaia di addetti, sarà in grado di selezionare i sinistri e di evidenziare i casi di possibili frodi. L'agenzia antifrode, all'interno della quale opererebbe un nucleo di dieci o quindici persone, potrebbe agire, invece, come struttura di *intelligence* con compiti investigativi, propedeutici all'eventuale segnalazione di fenomeni fraudolenti all'autorità giudiziaria (e anche alle imprese di volta in volta interessate), in particolare di quelli riconducibili, in certe zone, all'attività di organizzazioni criminali"⁹.

Ecco perché la distinzione di ruoli emerge già dal comma 4, il quale prevede che possano "essere invitati a partecipare ai lavori del gruppo, in ragione dei temi trattati, rappresentanti delle associazioni di categoria degli operatori del settore assicurativo, nonché esperti delle forze di polizia, ovvero altri esperti". Ma essa si conferma anche al **comma 9**, dove si garantisce la collaborazione tra la struttura di prevenzione e le altre autorità coinvolte nell'ambito antifrode, a partire dalle forze di polizia, ma sulla base di un apposito protocollo d'intesa stipulato tra i Ministeri interessati.

L'ISVAP - che pure per il **comma 10** ha il compito di determinare l'assetto organizzativo e il funzionamento dell'istituenda struttura - non può alterare questa particolare caratterizzazione dell'organismo"¹⁰; il rapporto tra soggetti

⁹ XVI legislatura, Camera dei deputati, Bollettino delle Commissioni, resoconto stenografico n. 29 della VI Commissione, 12 ottobre 2010, p. 4, intervento del dottor Giancarlo Giannini. La questione è stata però tenuta su di un piano diverso da quello della procedibilità d'ufficio, per la quale l'oratore non vede controindicazioni: v. *infra*, art. 2.

¹⁰ È anche probabilmente il motivo per cui non si riscontrano nell'articolo 1 altre previsioni - contenute nel citato articolo 30-*quater* del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 - come quella di un

autonomi, competenti su profili diversi della medesima finalità preventiva e di contrasto alle frodi, assume anzi un risalto evidente quando si va a disciplinare la modalità di accesso e consultazione all'archivio (che, ai sensi del comma 7, è demandata ad un provvedimento secondario - adottato dal MiSE di concerto coi Ministri dell'economia e dell'interno, sentiti l'ISVAP ed il Garante - attinente anche alle modalità di connessione con le banche dati e le modalità di gestione e conservazione).

Mentre il citato Decreto legislativo 11 aprile 2011 n. 64 - nell'inserire un articolo 30-*quater* nel decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 - prevede che prevede che l'accesso all'archivio sulle frodi al consumo sia gratuito per l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di finanza e la Polizia di Stato (e che i risultati di specifico interesse vadano comunicati agli uffici del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, nonché, ove rilevanti, all'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza)¹¹, nell'accesso alle banche dati di cui all'articolo in commento si menzionano indistintamente le pubbliche amministrazioni, l'autorità giudiziaria, le forze di polizia, le imprese assicurative ed i soggetti terzi. Ma nella citata audizione alla Camera il responsabile del servizio organizzazione e sistemi dell'Isvap ha dichiarato che - per la banca dati sinistri - "nel caso in cui l'accesso sia richiesto dal personale abilitato delle imprese, della Consap e dell'UCI - e non da organi giudiziari o da pubbliche amministrazioni competenti in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore dell'assicurazione obbligatoria RC auto -, la consultazione è consentita soltanto in occasione della liquidazione di un sinistro e a condizione che questo non sia definito. Essa, infatti, è funzionale alla gestione del sinistro, per individuare possibili frodi e, quindi, per evitare

servizio gratuito, telefonico e telematico, che consenta di ricevere le segnalazioni da parte di soggetti che hanno subito o temono di aver subito frodi configuranti le ipotesi oggetto di contrasto.

¹¹ Il comma 4 del medesimo articolo 30-*quater* autorizza il titolare dell'archivio ad avvalersi, anche ai fini dell'approfondimento delle segnalazioni, della collaborazione del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, che agisce con i poteri e le facoltà previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 68 del 2001: si tratta della norma che affida alla Guardia di finanza le funzioni di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio pubblico, delle regioni, degli enti locali e dell'Unione europea, prevedendo che a tal fine siano ad essa demandati compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni - tra le altre - in materia fiscale, di utilizzo delle pubbliche risorse, di demanio e patrimonio dello Stato e di mercati finanziari e mobiliari, ivi compreso l'esercizio del credito e la sollecitazione del pubblico risparmio, nonché di ogni altro interesse economico-finanziario nazionale o dell'Unione europea. A tal fine può avvalersi dei propri dispositivi aeronavali ed esercitare in mare funzioni di polizia economica e finanziaria in via esclusiva, richiedendo la collaborazione di altri organismi per l'esercizio dei propri compiti, nonché, fermo restando quanto previsto dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, per quanto concerne il coordinamento delle forze di polizia in materia di ordine e di sicurezza pubblica, attività di contrasto dei traffici illeciti. La Guardia di finanza può avvalersi altresì dei poteri spettanti agli uffici dell'amministrazione finanziaria (in particolare i poteri di accesso, ispezione e verifica, nonché i poteri concernenti la richiesta di dati e informazioni ai soggetti interessati) ai sensi delle norme relative all'accertamento delle imposte sui redditi e dell'IVA.

pagamenti non dovuti. Per accedere alla consultazione, è necessario, in tal caso, l'inserimento nel sistema anche del codice del sinistro in trattazione."¹².

È verosimile che tale modalità di consultazione soddisfi anche precisi dettami dell'ordinamento a protezione dei dati personali, il cui codice all'articolo 120 affronta la questione dei profili di riservatezza della banca dati sinistri di cui all'articolo 135 del codice delle assicurazioni private, tant'è vero che la relativa disciplina discende da un atto di cooperazione interistituzionale tra ISVAP e Garante, consacrata nel provvedimento Isvap n. 2179 del 10 marzo 2003. Il citato articolo 120 dispone al comma 1 che "l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) definisce con proprio provvedimento le procedure e le modalità di funzionamento della banca di dati dei sinistri istituita per la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia, stabilisce le modalità di accesso alle informazioni raccolte dalla banca dati per gli organi giudiziari e per le pubbliche amministrazioni competenti in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie, nonché le modalità e i limiti per l'accesso alle informazioni da parte delle imprese di assicurazione". Poiché il trattamento e la comunicazione, ai soggetti ivi citati, dei dati personali sono consentiti solo per lo svolgimento delle funzioni ivi indicate, l'ISVAP ha presumibilmente¹³ fatto ricorso al comma 6 dell'articolo 154 del codice delle assicurazioni private: secondo tale disposizione, per le esigenze di funzionamento del Centro di informazione italiano¹⁴, l'ISVAP è autorizzato, ai sensi del codice in materia di

¹² XVI legislatura, Camera dei deputati, *Bollettino delle Commissioni, resoconto stenografico n. 29 della VI Commissione*, 12 ottobre 2010, intervento del dottor Mungo, cit..

¹³ Lo strumento dovrebbe essere stato - secondo quanto desumibile dalle parole del presidente dell'ISVAP, nella citata audizione - il comma 5 dell'articolo 154 citato, secondo cui "le procedure, i tempi e le modalità di invio dei dati da parte delle imprese di assicurazione, le modalità del relativo trattamento dei dati e di gestione del Centro di informazione italiano, anche nei confronti degli interessati e degli aventi diritto alle informazioni, nonché le modalità di accesso alle informazioni per le imprese di assicurazione ed i mandatari per la liquidazione dei sinistri, sono definite con regolamento adottato dall'ISVAP, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Con lo stesso regolamento sono individuati i dati contenuti nella banca dati sinistri, di cui all'articolo 135, che sono oggetto di trattamento anche da parte del Centro di informazione italiano, con esclusione dei dati sensibili".

¹⁴ Secondo il cui comma 1 "è istituito presso l'ISVAP il Centro di informazione italiano per consentire agli aventi diritto di chiedere il risarcimento a seguito di un sinistro derivante dalla circolazione dei veicoli a motore nei casi previsti dall'articolo 151. A tale fine l'ISVAP può stipulare apposite convenzioni a titolo gratuito con enti pubblici o privati che già detengano e gestiscano le informazioni di cui al comma 2, per l'organizzazione e il funzionamento del Centro di informazione italiano". Il comma 2 recita: "Il Centro di informazione italiano è incaricato di tenere un registro da cui risulta: a) la targa di immatricolazione di ogni veicolo che staziona abitualmente nel territorio della Repubblica; b) i numeri e la data di scadenza delle polizze di assicurazione che coprono la responsabilità civile derivante dalla circolazione di detti veicoli per i rischi di cui al ramo 10 di cui all'articolo 2, comma 3, diversi dalla responsabilità del vettore; c) le imprese di assicurazione che coprono la responsabilità civile derivante dalla circolazione di tali veicoli per i rischi di cui al ramo 10 di cui all'articolo 2, comma 3, diversi dalla responsabilità del vettore, e i mandatari per la liquidazione dei sinistri designati da tali imprese di assicurazione conformemente all'articolo 152". Per il comma 3 il Centro di informazione italiano assiste gli aventi diritto al risarcimento nell'accesso alle informazioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c). Ai

protezione dei dati personali, ad avvalersi dei dati trattati per le finalità della banca dati sinistri¹⁵. Semmai, resta da chiedersi se - per esigenza di chiarezza - non vada espressamente menzionato anche il registro del Centro di informazione italiano tra quelli oggetto di conferimento all'archivio informatico integrato di cui all'articolo 1 comma 5.

La problematica si interseca quindi con le forme in cui l'archivio è articolato (**comma 6**): il primo sottosistema analizza le informazioni presenti nella banca dati¹⁶, mentre il secondo è un *modulo informatico di allerta* volto a evidenziare i rischi di frode. Nella citata audizione alla Camera, il presidente dell'ISVAP fronteggiò, in proposito, richieste reiterate perché sin dalla «banca dati sinistri» il sistema fosse "organizzato in modo da generare in via automatica, ogni volta che un'impresa trasmette i dati relativi a un nuovo sinistro, alcuni segnali di allarme. In caso di inerzia dell'impresa, si potrebbe pensare all'invio di segnali di allarme - penso che la cosa sia fattibile dal punto di vista tecnico - anche all'Isvap, che potrebbe chiedere conto alle compagnie delle liquidazioni effettuate senza una previa verifica delle segnalazioni ricevute. Credo che ciò incentiverebbe le imprese non soltanto ad alimentare la banca dati, ma anche a verificare i segnali di allarme ricevuti dal sistema informatico, ferma restando, ovviamente, la possibilità di prevedere specifiche sanzioni per i comportamenti superficiali e le inadempienze. Per le compagnie, infatti, anche in presenza di anomalie, è più

sensi del comma 4, le imprese di assicurazione che coprono la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, che stazionano abitualmente nel territorio della Repubblica, sono tenute a comunicare in via sistematica i dati relativi ai numeri di targa dei veicoli assicurati, ai numeri di polizza, alla data di cessazione della copertura assicurativa, ai nominativi dei mandatari per la liquidazione dei sinistri nominati in ciascuno Stato membro e, a richiesta, tempestivamente i dati relativi al nome ed indirizzo del proprietario o dell'usufruttuario o dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria.

¹⁵ Vi si legge anche che l'ISVAP, con regolamento, organizza la banca dati sinistri al fine di coordinare il trattamento dei dati con le esigenze del Centro di informazione italiano. Al comma 7 dispone che il trattamento e la comunicazione dei dati personali sono consentiti, con esclusione dei dati personali sensibili ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali, nei limiti stabiliti dal capo in cui è collocata la disposizione. Le informazioni del Centro sono conservate per un periodo di sette anni dalla data di cessazione dell'immatricolazione del veicolo o di scadenza del contratto di assicurazione (va rilevato che il regime di durata della conservazione dei dati non è affrontato, nel disegno di legge n. 1809, per cui questa norma dovrebbe restare valida anche sotto il nuovo regime di conferimento dei dati all'archivio informatico integrato di cui all'articolo 1 comma 5). Per il comma 8 il Centro di informazione coopera con i centri di informazione istituiti dagli altri Stati membri per l'attuazione delle disposizioni previste dall'ordinamento comunitario.

¹⁶ Si rammenta che il citato articolo 30-*quater* del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, invece, al comma 1 prevede che l'archivio sia composto da tre strumenti informatici: l'interconnessione di rete, che consente di dare seguito alle richieste di verifica inviate dagli aderenti mediante il riscontro con i dati detenuti nelle banche dati degli organismi pubblici e privati; il modulo informatico centralizzato che memorizza, in forma aggregata ed anonima, i casi il cui riscontro ha evidenziato la non autenticità di una o più categorie di dati presenti nella richiesta di verifica e permette al titolare dell'archivio e al gruppo di lavoro di studiare il fenomeno delle frodi, ai fini dell'esercizio della prevenzione, anche mediante la predisposizione e pubblicazione periodica di specifiche linee guida; il modulo informatico di allerta, che memorizza le informazioni trasmesse dagli aderenti relative alle frodi subite o ai casi che configurano un rischio di frodi; le informazioni vengono conservate nell'archivio per il tempo necessario agli aderenti ad accertare l'effettiva sussistenza del rischio di frodi.

comodo alzare le tariffe che perseguire i fenomeni fraudolenti". Il dottor Giannini replicò che "soltanto le compagnie possono avere quella visione completa dei sinistri che è necessaria per interpellare proficuamente il sistema. Poiché i sinistri, in Italia, ammontano a circa 4,5 milioni l'anno, anche se il sistema ci segnalasse tutti i casi in cui le compagnie fossero rimaste inerti dopo avere ricevuto segnali di allarme, non avremmo comunque la possibilità, con un organico inferiore a 400 unità, di controllare le segnalazioni pervenute, se non in minima parte"¹⁷.

Tra gli obblighi intestati in capo alle imprese di assicurazione in connessione con l'archivio (**comma 8**), si ricorda il dovere di mettere a disposizione gli elementi informativi relativi ai contratti contenuti nelle proprie banche dati. Si tratta di un obbligo che ha un presupposto per la banca dati sinistri: ai sensi dell'articolo 135, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private), le imprese sono tenute a comunicare i dati riguardanti i sinistri dei propri assicurati, secondo le modalità stabilite con regolamento adottato dall'Isvap. Nell'audizione del presidente dell'ISVAP fu rivelato che "lo scorso anno, le sanzioni per mancata o non corretta alimentazione della banca dati sinistri hanno raggiunto un ammontare di 1,9 milioni di euro. Le nuove impostazioni e l'applicazione delle sanzioni, ove necessaria, indurranno le compagnie ad alimentare la banca dati sinistri e ad inviarci dati corretti"¹⁸.

¹⁷ XVI legislatura, Camera dei deputati, *Bollettino delle Commissioni, resoconto stenografico n. 29 della VI Commissione*, 12 ottobre 2010, pp. 10-11, interventi del deputato Bragantini e del presidente della VI Commissione permanente, il quale sul punto conclude con le seguenti parole: "La presenza nel sistema dei parametri di significatività consente la produzione, mediante un'apposita *query*, di una lista delle anomalie, che successivamente potrebbe essere comunicata alle compagnie interessate. Nel settore fiscale, incrociando i dati informatizzati (che possono provenire, oggi, da settori diversi della pubblica amministrazione), è possibile elaborare liste selettive in relazione a specifici parametri o indici di rischio. Il passo successivo prevede la trasmissione delle predette liste, ad esempio, a un determinato ufficio locale dell'Agenzia delle entrate, per il seguito di competenza."

¹⁸ XVI legislatura, Camera dei deputati, *Bollettino delle Commissioni, resoconto stenografico n. 29 della VI Commissione*, 12 ottobre 2010, p. 11; il dottor Giannini proseguiva: "Non si ha idea della mole di lavoro che comporta l'inserimento nel sistema di un dato non corretto! Attualmente, i sinistri registrati sono circa 50 milioni. Con il provvedimento n. 2826 del 10 agosto 2010 abbiamo selezionato e organizzato meglio i dati che le compagnie dovranno trasmettere in via telematica alla banca dati, la quale riceverà informazioni numericamente più contenute, ma più significative rispetto a quelle che vi affluivano in passato. In estrema sintesi, abbiamo previsto otto tipologie di record, definendo, per ciascun record, l'elenco e l'ordine dei campi da alimentare, con la descrizione del relativo contenuto informativo. Una novità, rispetto al passato, consiste nell'avere previsto l'indicazione, nel record riferito alle altre figure connesse al sinistro, anche di eventuali testimoni. Per ottenere questa ulteriore informazione, bisognerà aspettare che la banca dati sinistri venga alimentata ulteriormente, mentre le notizie relative a contraenti, conducenti, danneggiati, trasportati, medici e periti sono già disponibili. La massa delle informazioni contenute nella banca dati sinistri è davvero enorme. Il problema è che nessuna norma - onestamente, mi pare anche difficile ipotizzarla - costringe le imprese a fare un'indagine massiva sui sinistri".

Nella medesima logica sopra enunciata in ordine alla demarcazione con le funzioni di repressione giudiziaria del fenomeno, la disposizione del **comma 11** reca esclusivamente l'obbligo, ove le informazioni raccolte contengano riferimenti a pubblici ufficiali ovvero professionisti iscritti ad appositi albi, di trasmetterle ai relativi organismi disciplinari ovvero ordini professionali ai fini dell'esercizio di eventuali azioni disciplinari (pur con il rafforzativo per cui costoro "sono tenuti" a valutarli). Sarebbe però più appropriato, in linea con le funzioni enunciate al comma 3, indicare le elaborazioni e le valutazioni tratte dalle informazioni raccolte, come quelle destinate a contenere i riferimenti in questione.

Articolo 2

(Attestazione sullo stato di rischio. Procedure di liquidazione dei danni a cose e persone)

1. Al comma 1 dell'articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le imprese possono richiedere ai soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria di sottoporre volontariamente il veicolo ad ispezione, prima della stipula del contratto. Qualora si proceda ad ispezione ai sensi del periodo precedente, le imprese praticano una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo».

2. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le indicazioni contenute nell'attestazione sullo stato del rischio devono comprendere la specificazione della tipologia del danno liquidato»;

b) dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

«1-*ter*. La consegna dell'attestazione sullo stato del rischio, ai sensi dei commi 1 e 1-*bis*, nonché ai sensi del regolamento dell'ISVAP di cui al comma 1, è effettuata anche per via telematica, attraverso l'utilizzo delle banche dati elettroniche di cui al comma 2 del presente articolo o di cui all'articolo 135»;

c) al comma 2, le parole: «può prevedere» sono sostituite dalla seguente: «prevede»;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'attestazione sullo stato del rischio, all'atto della stipulazione di un contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestato, è acquisita direttamente dall'impresa assicuratrice in via telematica attraverso le banche dati di cui al comma 2 del presente articolo e di cui all'articolo 135».

3. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento, presentata secondo le modalità indicate nell'articolo 145, deve essere corredata della denuncia secondo il modulo di cui all'articolo 143 e recare l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro. Al fine di consentire l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno, le cose

danneggiate devono essere messe a disposizione per l'accertamento per cinque giorni consecutivi non festivi, a far tempo dal giorno di ricevimento della richiesta di risarcimento da parte dell'assicuratore. Il danneggiato può procedere alla riparazione delle cose danneggiate solo dopo lo spirare del termine indicato al periodo precedente, entro il quale devono essere comunque completate le operazioni di accertamento del danno da parte dell'assicuratore, ovvero dopo il completamento delle medesime operazioni, nel caso in cui esse si siano concluse prima della scadenza del predetto termine. Qualora le cose danneggiate non siano state messe a disposizione per l'ispezione nei termini previsti dal presente articolo, ovvero siano state riparate prima dell'ispezione stessa, l'impresa, ai fini dell'offerta risarcitoria, effettuerà le proprie valutazioni sull'entità del danno solo previa presentazione di fattura che attesti gli interventi riparativi effettuati. Resta comunque fermo il diritto dell'assicurato al risarcimento anche qualora ritenga di non procedere alla riparazione»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. A fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, qualora l'impresa di assicurazione abbia provveduto alla consultazione della banca dati sinistri di cui all'articolo 135 e dal risultato della consultazione, avuto riguardo al codice fiscale dei soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano almeno due parametri di significatività, come definiti dall'articolo 4 del provvedimento dell'ISVAP n.2827 del 25 agosto 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.209 del 7 settembre 2010, l'impresa può decidere, entro i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, di non fare offerta di risarcimento, motivando tale decisione con la necessità di condurre ulteriori

approfondimenti in relazione al sinistro. La relativa comunicazione è trasmessa dall'impresa al danneggiato e all'ISVAP, al quale è anche trasmessa la documentazione relativa alle analisi condotte sul sinistro. Entro trenta giorni dalla comunicazione della predetta decisione, l'impresa deve comunicare al danneggiato le sue determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento. All'esito degli approfondimenti condotti ai sensi del primo periodo, l'impresa può non formulare offerta di risarcimento, qualora, entro il termine di cui al terzo periodo, presenti querela, nelle ipotesi in cui è prevista, informandone contestualmente l'assicurato nella comunicazione concernente le determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento di cui al medesimo terzo periodo; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi e il termine per la presentazione della querela, di cui all'articolo 124, primo comma, del codice penale, decorre dallo spirare del termine di trenta giorni entro il quale l'impresa comunica al danneggiato le sue determinazioni conclusive. Restano salvi i diritti del danneggiato in merito alla proponibilità dell'azione di risarcimento nei termini previsti dall'articolo 145, nonché il diritto del danneggiato di ottenere l'accesso agli atti nei termini previsti dall'articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il danneggiato, in pendenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 e fatto salvo quanto stabilito dal comma 5, non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alle cose, nei termini di cui al comma 1, o del danno alla persona, da parte dell'impresa. Qualora ciò accada, i termini per l'offerta risarcitoria o per la comunicazione dei

motivi per i quali l'impresa non ritiene di fare offerta sono sospesi».

4. Il Governo è autorizzato ad apportare all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n.254, le modifiche e le integrazioni necessarie affinché, ai fini di quanto stabilito nel

medesimo articolo 8, trovino applicazione le disposizioni recate dall'articolo 148, commi 1, 2 e 2-bis, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, come modificato, da ultimo, dal presente articolo.

L'**articolo 2** reca modifiche al codice delle assicurazioni private (D.Lgs. 209 del 2005). In primo luogo (**comma 1**) viene introdotta la possibilità per le imprese assicurative di richiedere l'ispezione del veicolo prima di stipulare il contratto di assicurazione obbligatoria RC per i veicoli a motore; in tal caso è disposta una riduzione delle tariffe.

Si tratta di una proposta già emersa in sede di audizioni in Senato, quando fu richiesta "l'introduzione dell'obbligo per il contraente di mostrare in visione preventiva il veicolo da assicurare, allo scopo di arginare il fenomeno delle frodi che vengono perpetrate a danno delle compagnie assicurative, qualora vengano assicurati veicoli i quali siano già danneggiati all'origine. Al fine di evitare tale circostanza, si intende introdurre l'obbligo per il contraente, prima di procedere alla stipula del contratto, di far visionare il veicolo all'assicuratore, che certificherà lo stato di usura in un modello informativo predisposto allo scopo."¹⁹ Non hanno trovato accoglimento, invece, altri provvedimenti in materia di circolazione e sicurezza stradale - quali l'installazione obbligatoria della cosiddetta scatola nera, il casco elettronico ed il rilevatore degli occupanti il veicolo, propiziate nella medesima audizione - la cui diffusione "potrebbe produrre effetti ampiamente positivi sotto il profilo della sicurezza e permetterebbe, altresì, di determinare con certezza la dinamica degli incidenti, evitando le pesanti conseguenze provocate sia per i cittadini, sia per gli operatori, dall'elevato numero di frodi connesse alle richieste di risarcimento, che si traducono in un notevole incremento dei premi di assicurazione"²⁰. Nel

¹⁹ Cfr. intervento del dottor Buscarini, amministratore delegato di INA-Assitalia, che interveniva in rappresentanza del Gruppo Generali, in *XVI legislatura, Senato della Repubblica, Giunte e Commissioni, resoconto stenografico n. 4 dell'indagine conoscitiva sul settore dell'assicurazione di autoveicoli, con particolare riferimento al mercato ed alla dinamica dei premi dell'assicurazione per responsabilità civile auto (RCA)*, 10^a Commissione, 3 novembre 2010, p. 11-12. Vi si aggiungeva che "INA Assitalia sta già operando con il rilascio di un modello informativo, a soli fini statistici, dello stato di usura del veicolo, che viene certificato da agente e sub-agente".

²⁰ *Ibidem*. Va peraltro rilevato che il medesimo soggetto audito rilevava come "tali misure sono state già introdotte dalla legge n. 120 del 29 luglio 2010, recante disposizioni in materia di sicurezza stradale. L'articolo 49 della suddetta legge prevede, in particolare, che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti possa emanare direttive al fine di prevedere l'impiego in via sperimentale da parte dei conducenti e degli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli, del casco protettivo elettronico e l'equipaggiamento in

documento consegnato dai rappresentanti UNIPOL nell'audizione della 10^a Commissione del Senato il 30 marzo 2011, si conviene che "la diffusa presenza di tale dispositivo permette, attraverso una precisa ricostruzione della dinamica del sinistro, di combattere più efficacemente alcune tipologie di comportamenti fraudolenti od opportunistici"²¹.

Per quel che riguarda l'attestazione dello stato del rischio consegnata annualmente dall'impresa al contraente, essa deve contenere (**comma 2**) anche la specificazione della tipologia di danno eventualmente liquidato; essa è trasmessa anche per via telematica mediante le banche dati elettroniche già previste. Analoga modalità di acquisizione, dalle predette banche dati, dovrà essere esperita dall'impresa assicuratrice all'atto della stipula di un nuovo contratto per il medesimo veicolo. Inoltre, il regolamento ISVAP concernente le indicazioni su tale attestazione deve obbligatoriamente prevedere (in luogo della sola possibilità di prevederlo) la trasmissione delle informazioni riportate sull'attestato di rischio alle banche dati finalizzate al controllo sull'assunzione dei contratti di assicurazione obbligatoria RC.

Anche la dematerializzazione dell'attestato di rischio e implementazione delle informazioni in esso contenute era stata richiesta nelle citate audizioni al Senato: si propose, nell'ottica del contenimento delle truffe legate alla falsificazione di documenti assicurativi, "di sostituire l'invio cartaceo dell'attestato di rischio con un flusso informatico delle informazioni nello stesso contenute tramite alimentazione di banca dati gestita da Ania o Isvap. (...) La dematerializzazione dell'attestato e l'implementazione delle informazioni in esso contenute, oltre ad eliminare il problema legato alla falsificazione dei documenti, consentirebbe, in fase di stipula di nuovo contratto, di acquisire informazioni utili a classificare in

via sperimentale degli autoveicoli per i quali è richiesta, ai sensi del comma 3 dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, la patente di guida di categoria C, D o E, con un dispositivo elettronico protetto, denominato scatola nera, idoneo a rilevare, allo scopo di garantire la sicurezza stradale, la tipologia del percorso, la velocità media e puntuale del veicolo, le condizioni tecnico-meccaniche del medesimo e la condotta di guida, nonché, in caso di incidente, a ricostruirne la dinamica. E' stato accolto dal Governo, in sede parlamentare, l'ordine del giorno n. 0/44 e abb-B/IX/12, che estende la sperimentazione alla patente di categoria B e l'installazione negli autoveicoli di sistemi di sensori per la rilevazione del numero delle persone a bordo. Sarebbe auspicabile che tale ordine del giorno venisse introdotto legislativamente".

²¹ In aggiunta, vi si dichiara che la sperimentazione è già in corso: "Il Gruppo Unipol si distingue sul mercato da alcuni anni per il particolare impegno profuso nella diffusione presso la propria clientela di dispositivi elettronici (del tutto simili a quelli utilizzati da ISVAP per la sperimentazione in corso), che permettono di registrare la posizione del veicolo tramite un sistema GPS, nonché di misurare, tramite un accelerometro, l'intensità degli urti in caso di sinistro e di ricostruire l'esatta dinamica dello stesso. A tutt'oggi oltre 540.000 assicurati del Gruppo hanno installato tale dispositivo a bordo dei propri veicoli, usufruendo di importanti benefici in termini di costo della copertura. Tali benefici sono stati legati recentemente alla percorrenza rilevata e possono raggiungere il 30% del costo della copertura stessa."

maniera più esaustiva il rischio al fine di poter applicare tariffe più personalizzate e di favorire quindi gli assicurati onesti e virtuosi"²².

È modificata (**comma 3**) anche la disciplina del risarcimento del danno, in particolare per quanto concerne l'ispezione del veicolo danneggiato e la sua eventuale riparazione (per i sinistri con soli danni a cose).

Come notato nel documento consegnato dai rappresentanti UNIPOL nell'audizione della 10^a Commissione del Senato il 30 marzo 2011, "nel caso di richiesta di risarcimento relativa a danni alle cose, l'articolo 148 del Codice delle Assicurazioni non contempla alcuna previsione da cui possa evincersi un obbligo in capo al danneggiato di sottoporre le cose danneggiate all'ispezione dell'Impresa di assicurazione. La proposta che il Gruppo Unipol intende in proposito avanzare è molto semplice, in quanto è tesa alla reintroduzione di una norma già presente nell'ordinamento, ma che non è stata riprodotta nel Codice delle Assicurazioni, ovvero sia la previsione di un periodo di almeno 5 giorni non festivi in cui il danneggiato deve mettere a disposizione, presso la propria abitazione o presso un centro autorizzato, il veicolo per l'ispezione da parte dell'Impresa di assicurazione prima di poter procedere alla riparazione". Nella stessa direzione andava la richiesta dell'amministratore delegato di INA-Assitalia, che interveniva in rappresentanza del Gruppo Generali: "le modifiche alla procedura di liquidazione dei sinistri al fine di consentire alle compagnie di difendersi dalla simulazione del sinistro sino alla esagerazione dolosa delle conseguenze del sinistro stesso. Ad esempio, l'articolo 148 del codice delle assicurazioni non contempla alcun obbligo a carico dell'assicurato di mettere a disposizione dell'assicuratore le cose danneggiate per la verifica del danno. Tale obbligo è previsto solo per i danni alla persona. Per la determinazione del periodo temporale necessario al fine di consentire l'accertamento della sussistenza e dell'entità del danno, si potrebbe adottare la soluzione già disciplinata dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 45 del 1981, regolamento di attuazione della cosiddetta miniriforma RCA (legge n. 39 del 1977), e non riprodotta nel codice delle assicurazioni. Tale disposizione contempla un periodo di otto giorni non festivi in cui il danneggiato deve mettere a disposizione le cose danneggiate per l'ispezione dell'impresa"²³.

²² Cfr. intervento del dottor Buscarini, amministratore delegato di INA-Assitalia, che interveniva in rappresentanza del Gruppo Generali, in *XVI legislatura, Senato della Repubblica, Giunte e Commissioni, resoconto stenografico n. 4 dell'indagine conoscitiva sul settore dell'assicurazione di autoveicoli, con particolare riferimento al mercato ed alla dinamica dei premi dell'assicurazione per responsabilità civile auto (RCA), 10^a Commissione*, 3 novembre 2010, p. 11-12.

²³ Cfr. intervento del dottor Buscarini, amministratore delegato di INA-Assitalia, che interveniva in rappresentanza del Gruppo Generali, in *XVI legislatura, Senato della Repubblica, Giunte e Commissioni, resoconto stenografico n. 4 dell'indagine conoscitiva sul settore dell'assicurazione di autoveicoli, con particolare riferimento al mercato ed alla dinamica dei premi dell'assicurazione per responsabilità civile auto (RCA), 10^a Commissione*, 3 novembre 2010, p. 10.

La scelta della Camera dei deputati è stata quella di fissare a cinque giorni consecutivi non festivi il periodo in cui il danneggiato deve mettere a disposizione le cose danneggiate per l'ispezione dell'impresa.

Nel documento consegnato dai rappresentanti UNIPOL nell'audizione della 10^a Commissione del Senato il 30 marzo 2011, si dichiarava anche: "Le frodi che vengono oggi attuate nel settore assicurativo, per quanto riguarda la RCAuto, si compiono con varie modalità di simulazione o di esagerazione del danno. Va purtroppo riconosciuto che la normativa che disciplina il "Risarcimento Diretto", fissando termini particolarmente stringenti per la formulazione di un'offerta, sta di fatto rendendo più difficoltoso per le Imprese di assicurazione un efficace contrasto delle frodi, soprattutto per la mancanza di un chiaro obbligo per il danneggiato di far accertare il danno denunciato. Riteniamo per questo di fondamentale importanza garantire all'Impresa di assicurazione il diritto di accertare il danno denunciato. La legge, pur prevedendo il diritto di accertamento dei danni da parte delle Imprese, non fissa tale prerogativa in modo da garantire il suo pieno esercizio". Per reagire a tale doglianza nel medesimo si prevede anche - sempre come novella all'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, in luogo dell'attuale comma 3 - che il soggetto danneggiato non possa sottrarsi agli accertamenti strettamente necessari alla stima del danno, in pendenza dei termini per la formulazione dell'offerta da parte della compagnia assicuratrice.

Più in generale è stata anche introdotta - nel medesimo comma, come novella aggiuntiva di un comma 2-bis al citato articolo 148 - una specifica procedura, atta a consentire all'impresa di assicurazioni di non presentare offerta di risarcimento ove dalla consultazione della banca dati sinistri siano riscontrati almeno due "parametri di significatività" (in sostanza, ove emergano elementi che siano sintomo di frode)²⁴. Semmai, il rinvio testuale ai parametri di significatività di cui al provvedimento dell'ISVAP n.2827 del 25 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.209 del 7 settembre 2010, dovrebbe includere anche i successivi sviluppi derivanti dall'esercizio del potere di loro eventuale revisione.

²⁴ Nelle audizioni in Senato si era proposto "di implementare le informazioni presenti sull'attestato di rischio introducendo una griglia di sinistralità attiva dell'ultimo quinquennio con indicazione dei sinistri attivi liquidati e con distinzione della tipologia e numero dei sinistri (a cose o lesioni). Si propone inoltre di prevedere, anche relativamente ai sinistri passivi già riportati nell'attestato, l'indicazione della tipologia dei sinistri (se a cose o lesioni)": cfr. intervento del dottor Buscarini, amministratore delegato di INA-Assitalia, che interveniva in rappresentanza del Gruppo Generali, in *XVI legislatura, Senato della Repubblica, Giunte e Commissioni, resoconto stenografico n. 4 dell'indagine conoscitiva sul settore dell'assicurazione di autoveicoli, con particolare riferimento al mercato ed alla dinamica dei premi dell'assicurazione per responsabilità civile auto (RCA), 10^a Commissione, 3 novembre 2010, p. 11-12.*

Si è poi tenuto conto dell'esigenza di vincolare le compagnie assicurative a presentare querela per frode assicurativa, laddove, alla luce degli approfondimenti svolti, ritengano di non presentare offerta di risarcimento per il sinistro.

Specularmente, le imprese assicurative audite richiedevano l'introduzione di un termine perentorio entro il quale deve essere effettuata la denuncia (civilistica) del sinistro, "con la previsione della perdita del diritto ad attivare la procedura di liquidazione e ad ulteriori pretese nel caso in cui sia già stato effettuato il pagamento con torto in conseguenza di silenzio assenso da parte del danneggiato"²⁵. La richiesta non parrebbe essere stata accolta, ma anche in relazione a ciò andrebbe chiarita la lettura della clausola "salvo il caso di presentazione di querela o denuncia" con cui si conclude il comma 2-*bis* in questione: se si riferisce al fatto che resta fermo il diritto del danneggiato all'accesso agli atti nei termini previsti dall'articolo 146 del codice delle assicurazioni private, parrebbe superfluo (visto che già lì il comma 2 prevede che "l'esercizio del diritto di accesso non è consentito quando abbia ad oggetto atti relativi ad accertamenti che evidenziano indizi o prove di comportamenti fraudolenti. È invece sospeso in pendenza di controversia giudiziaria tra l'impresa e il richiedente, fermi restando i poteri attribuiti dalla legge all'autorità giudiziaria"); se invece si riferisce al fatto che resta fermo il diritto del danneggiato in merito alla proponibilità dell'azione di risarcimento nei termini di cui all'articolo 145 del medesimo codice²⁶, allora la locuzione "presentazione di querela o denuncia" potrebbe riferirsi alle iniziative dell'impresa assicuratrice contro presunte attività fraudolente.

Infine (**comma 4**) si autorizza il Governo a recare le opportune modifiche regolamentari alla disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale (DPR n. 254 del 2006) al fine di raccordarlo con le modifiche testé introdotte.

²⁵ Cfr. intervento del dottor Buscarini, amministratore delegato di INA-Assitalia, che interveniva in rappresentanza del Gruppo Generali, in *XVI legislatura, Senato della Repubblica, Giunte e Commissioni, resoconto stenografico n. 4 dell'indagine conoscitiva sul settore dell'assicurazione di autoveicoli, con particolare riferimento al mercato ed alla dinamica dei premi dell'assicurazione per responsabilità civile auto (RCA), 10^a Commissione*, 3 novembre 2010, p. 11-12, che proseguiva: "lo scopo del provvedimento è quello di cercare di arginare il diffuso fenomeno delle frodi perpetrate, soprattutto nel Sud Italia, spesso attraverso la denuncia di incidenti simulati, a supporto dei quali vengono reperiti falsi testimoni, chiamati in causa *molto tempo dopo* rispetto all'accadimento denunciato".

²⁶ Per il quale l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all'articolo 148.

Articolo 3 (Sanzioni)

1. Chiunque distrugga, falsifichi o alteri dati contenuti nell'archivio informatico di cui all'articolo 1, comma 5, o nelle banche dati cui esso è connesso, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

2. Fuori dei casi previsti dall'articolo 2638 del codice civile, nel caso di ostacolo al collegamento tra le altre banche dati pubbliche e private e l'archivio informatico di cui all'articolo 1, comma 5, di ostacolo al funzionamento della struttura di prevenzione, ovvero di violazione degli obblighi di cui all'articolo 1, comma 8, della presente legge, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 306 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209.

3. All'articolo 10-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la parola: «micro-invalidità» è sostituita dalla seguente: «invalidità»;

2) le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 3»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Ai periti assicurativi che accertano e stimano falsamente danni a cose conseguenti a sinistri stradali da cui derivi il risarcimento a carico della società assicuratrice si applica la disciplina di cui al comma 1, in quanto applicabile»;

c) nella rubrica, le parole: «micro-invalidità» sono sostituite dalla seguente: «invalidità».

4. Al primo comma dell'articolo 642 del codice penale, le parole: «da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a cinque anni».

L'**articolo 3** sanziona anzitutto (con la reclusione da 1 a 4 anni) le condotte volte alla distruzione, falsificazione o alterazione dei dati contenuti nell'archivio informatico (**comma 1**).

Anche le condotte che ostacolano il collegamento tra l'archivio e le banche dati (**comma 2**) sono sanzionate penalmente, al di fuori del caso in cui integrino il reato societario di cui all'articolo 2638 c.c. (ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza): tali condotte - ma anche quelle di violare l'obbligo di cui all'articolo 1 comma 8 - sono infatti equiparate agli impedimenti all'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'art. 306 del codice delle assicurazioni private.

Poiché però tale norma contiene sia una sanzione penale (reclusione fino a due anni e la multa da euro diecimila ad euro centomila, che punisce sia l'atto di ostacolare le funzioni di vigilanza con il rifiuto dell'accesso ai locali o con il

diniego all'ordine di esibizione della documentazione concernente l'attività assicurativa o riassicurativa o di intermediazione assicurativa o riassicurativa, opposto ai funzionari dell'ISVAP incaricati di accertare i fatti), sia una sanzione amministrativa (pecuniaria da euro diecimila ad euro centomila per chi - fuori dai casi previsti al comma 1 ed all'articolo 2638 del codice civile - chiunque non ottempera nei termini alle richieste dell'ISVAP ovvero ritarda l'esercizio delle sue funzioni) sarebbe utile chiarire a quale dei due commi si riferisca il rinvio. L'ostacolo al funzionamento della struttura di prevenzione potrebbe ricadere in ambito analogo a quello sanzionato amministrativamente e, per converso, l'ostacolo ai collegamenti informatici in quello sanzionato penalmente; ma resta quanto meno indeterminato il *tertium genus*, cioè la violazione dell'articolo 1 comma 8, secondo cui le imprese di assicurazione devono garantire la disponibilità da parte dell'archivio informatico integrato dei dati relativi ai contratti assicurativi contenuti nelle proprie banche dati, devono fornire la documentazione richiesta e devono comunicare all'archivio nazionale dei veicoli di cui all'articolo 226 del codice della strada, con cadenza mensile, gli estremi dei contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi, stipulati o rinnovati.

Al **comma 3** viene poi inasprito il trattamento sanzionatorio previsto per la falsa attestazione di invalidità per sinistri stradali (modificando l'articolo 10-*bis* del D. L. 78 del 2010): a tal fine si sostituisce la definizione di micro-invalidità con quella *tout court* di invalidità, e si prevede l'applicazione, agli esercenti le professioni sanitarie che attestino falsamente uno stato di invalidità conseguente ad incidente stradale, sia di sanzioni penali che di misure disciplinari (queste ultime nei confronti dei dipendenti di strutture sanitarie pubbliche o convenzionate).

Si rammenta che l'articolo 10-*bis* citato²⁷ disciplina gli accertamenti in materia di micro-invalidità conseguenti ad incidenti stradali, disponendo l'applicazione di alcune norme contro le false attestazioni, tese al riconoscimento del risarcimento del danno da parte delle imprese assicuratrici, relative a microinvalidità conseguenti ad incidenti stradali. In tali ipotesi, la norma estende, a carico dei medici responsabili, le sanzioni penali previste dall'articolo 55-

²⁷ "1. Fermo quanto previsto dal codice penale, agli esercenti una professione sanitaria che attestano falsamente uno stato di micro-invalidità conseguente ad incidente stradale da cui derivi il risarcimento del danno connesso a carico della società assicuratrice, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 55-*quinquies* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nel caso di cui al presente comma il medico, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato al risarcimento del danno nei confronti della società assicuratrice. 2. Ai fini del comma 1, ciascuna regione promuove la costituzione di una commissione mista, senza oneri per il bilancio regionale, composta da un rappresentante della regione medesima, un rappresentante del consiglio dell'ordine dei medici e degli odontoiatri su designazione dell'organo competente ed un rappresentante delle associazioni di categoria delle imprese assicuratrici individuata con le procedure del CNEL. 3. Le commissioni trasmettono trimestralmente i dati al Ministero dello sviluppo economico e all'ISVAP. 4. Il Ministero dello sviluppo economico accerta l'attuazione da parte delle società assicuratrici della riduzione dei premi RC auto in ragione dei risultati conseguiti con l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti e ne riferisce al Parlamento con relazione annuale".

quinquies, comma 1, del D.lgs. 165/2001²⁸ per i casi di false attestazioni di stati di malattia dei pubblici dipendenti volte a giustificare l'assenza dal servizio dei medesimi. La norma dispone altresì che il medico sia tenuto al risarcimento del danno nei confronti dell'impresa assicuratrice.

Si sottrae poi alla generica previsione della truffa²⁹ - facendolo ricadere nel più grave reato di cui al citato articolo 10-*bis* - l'accertamento e la stima falsa dei periti assicurativi, da cui derivi un risarcimento per danni a cose conseguenti a sinistri stradali, a carico di società assicuratrice. Anche ad essi si applicherà la disciplina richiamata, "in quanto applicabile": si ritiene che ciò comporti l'inapplicabilità della sanzione collegata con la dipendenza da una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio sanitario nazionale (il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione), stante il fatto che i periti non hanno il medesimo rapporto con il servizio sanitario nazionale proprio dei medici, per i quali la norma originaria era dettata.

²⁸ Articolo aggiunto dal comma 1 dell'articolo 69, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni". Esso disciplina le ipotesi di false attestazioni o certificazioni prevedendo la figura di reato del lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesti falsamente la propria presenza in servizio con alterazione dei sistemi di rilevamento o giustificando l'assenza dal servizio tramite certificazione medica falsa. Per tale reato la pena è quella della reclusione da uno a cinque anni con multa da euro 400 a 1.600; tale pena si applica anche al medico e a chiunque altro concorra nella commissione del delitto. La disposizione prevede, inoltre: - per il lavoratore condannato l'obbligo del risarcimento del danno patrimoniale pari al compenso corrisposto nei periodi di mancata prestazione e del danno all'immagine subito dall'amministrazione; - per il medico che ha concorso alla commissione del delitto, come conseguenza della sentenza definitiva di condanna, la sanzione disciplinare della radiazione dall'albo e, se dipendente di una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione; la medesima sanzione è prevista per il rilascio di certificazioni attestanti dati clinici non direttamente constatati né oggettivamente documentati. Ai fini del precedente comma 1, i successivi commi 2 e 3 della norma in esame prevedono in ciascuna regione la costituzione di una commissione che rilevi i dati derivanti dall'attuazione del precedente comma e li trasmetta trimestralmente al Ministero dello sviluppo economico e all'ISVAP. La commissione è composta da un rappresentante della Regione, uno del Consiglio dell'ordine dei medici e degli odontoiatri (su designazione dell'organo competente) ed uno delle associazioni di categoria delle imprese assicuratrici individuata con le procedure del CNEL. Infine, ai sensi del comma 4, il Ministero dello sviluppo economico accerta l'attuazione, da parte delle imprese assicuratrici, della riduzione dei premi assicurativi nel settore, in ragione dei risultati conseguiti mediante l'applicazione delle norme in esame, e ne riferisce al Parlamento con relazione annuale.

²⁹ L'articolo 640 del Codice penale, che contempla il delitto di truffa, stabilisce che chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. Il secondo comma dell'art. 640 prevede che la pena è aggravata (reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità; in presenza della circostanza aggravante, indicata all'articolo 61, numero 5 del c.p., del fatto commesso con l'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa. È inoltre stabilito (terzo comma) che il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi di truffa aggravata, per i quali è prevista la procedibilità di ufficio.

Anche l'articolo 642 c.p. è modificato, mediante l'innalzamento della pena edittale ad una forchetta 1-5 anni (in luogo dei precedenti 6 mesi-4 anni). L'art. 642 punisce il fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona: si tratta della condotta di colui che, al fine di conseguire per sé o per altri l'indennizzo di una assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà, falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione. Alla stessa pena soggiace chi al fine predetto cagiona a se stesso una lesione personale o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta da un infortunio o denuncia un sinistro non accaduto ovvero distrugge, falsifica, altera o preconstituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro. Se il colpevole consegue l'intento la pena è aumentata.

Anche qui (come per la truffa non aggravata) si procede a querela di parte (a differenza dei reati propri dei medici e dei periti, per cui si introduce la perseguibilità d'ufficio). Mantenendo ferma tale previsione si è disattesa la richiesta di molti dei soggetti auditi³⁰ concernente la procedibilità d'ufficio per i delitti di frode assicurativa. La preoccupazione cui il testo della Camera s'è attenuto è stata, in proposito, quella di non alterare l'impianto codicistico in base alla quale le imprese di assicurazione sono obbligate a presentare querela per il relativo delitto, ove rilevino, all'esito degli approfondimenti in merito, che il sinistro denunciato sia falso.

³⁰ Cfr. il documento consegnato dai rappresentanti UNIPOL nell'audizione della 10^a Commissione del Senato il 30 marzo 2011, ove si legge: "Si evidenzia, inoltre, come i reati che si intende contrastare sono solitamente perseguibili a querela di parte, il che impone tempi molto stretti al soggetto offeso dal reato (le singole Compagnie di Assicurazione). La dimensione del fenomeno consiglierebbe, a nostro avviso, l'introduzione della procedibilità d'ufficio sia per il reato di truffa (art. 640 Cod. Pen.) sia per la frode assicurativa (art. 642 Cod. Pen). Infatti, nella prassi, si riscontra che l'Autorità giudiziaria persegue di frequente le condotte illecite commesse ai danni delle Compagnie di assicurazione contestando il reato di truffa. È inoltre opportuno che il regime di procedibilità sia uniforme per entrambe le fattispecie di reato, per evitare che una difformità di trattamento possa portare ad impossibilità di procedere per carenza di querela. Per quanto riguarda il reato di truffa, si potrebbe introdurre un'aggravante specifica". Anche il presidente dell'ISVAP riteneva che "se non si stabilisse la procedibilità d'ufficio per questo tipo di reati ... verrebbero svolte le indagini, si farebbero gli opportuni incroci, si verificherebbe che un certo soggetto è coinvolto molte volte nei sinistri (una volta come danneggiato, una volta come testimone, una volta come medico e così via), ma se non si potesse poi sporgere querela tutto si fermerebbe ugualmente" (*XVI legislatura, Senato della Repubblica, Giunte e Commissioni, resoconto stenografico n. 3 dell'indagine conoscitiva sul settore dell'assicurazione di autoveicoli, con particolare riferimento al mercato ed alla dinamica dei premi dell'assicurazione per responsabilità civile auto (RCA), 10^a Commissione, 28 luglio 2010, p. 17, intervento del dottor Giancarlo Giannini, che evidentemente non vede in contraddizione tale posizione con quella per la quale le imprese assicurative vanno responsabilizzate nelle azioni di contrasto). Va rilevato altresì che, nel corso delle audizioni informali da parte della VI Commissione della Camera, sarebbero state espresse perplessità nei confronti dell'officiosità della procedibilità di tali reati, da parte di esponenti della magistratura, quanto meno a risorse invariate.*

Articolo 4

(Contrasto della contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada)

1. Al fine di contrastare la contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISVAP, con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni, prevedendo la loro sostituzione o integrazione con sistemi elettronici o telematici, anche in collegamento con banche dati, e prevedendo l'utilizzo, ai fini dei relativi controlli, dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo e rilevamento a distanza delle violazioni delle norme del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285. Il regolamento di cui al primo periodo definisce le caratteristiche e i requisiti di tali sistemi e fissa il termine, non superiore a due anni dalla data della sua entrata in vigore, per la conclusione del relativo processo di dematerializzazione.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per la motorizzazione, avvalendosi dei dati forniti gratuitamente dalle compagnie di assicurazione ai sensi dell'articolo 1, comma 8, forma periodicamente un elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista

dall'articolo 122 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per la motorizzazione comunica ai rispettivi proprietari l'inserimento dei veicoli nell'elenco di cui al primo periodo, informandoli circa le conseguenze previste a loro carico nel caso in cui i veicoli stessi siano posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate. Il predetto elenco è messo a disposizione delle forze di polizia e delle prefetture competenti in ragione del luogo di residenza del proprietario del veicolo. Agli adempimenti di cui al comma 1 e di cui al primo periodo del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per l'attuazione del secondo periodo del presente comma è autorizzata la spesa di 1.800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2012.

3. Con provvedimento del direttore della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità della comunicazione di cui al comma 2.

4. Successivamente all'entrata in funzione dell'archivio informatico integrato di cui all'articolo 1, comma 5, la violazione dell'obbligo di assicurazione della responsabilità civile

derivante dalla circolazione dei veicoli è rilevata, dandone informazione agli automobilisti, anche attraverso i dispositivi, le apparecchiature e i mezzi tecnici per il controllo del traffico e per il rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di circolazione, approvati o omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, attraverso i dispositivi e le apparecchiature per il controllo a distanza dell'accesso nelle zone a traffico limitato, nonché attraverso altri sistemi per la registrazione del transito dei veicoli sulle autostrade o sulle strade sottoposte a pedaggio. La violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o analoghi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in momenti successivi,

lo svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Qualora siano utilizzati i dispositivi, le apparecchiature o i mezzi tecnici di cui al presente comma, non vi è l'obbligo di contestazione immediata. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti l'ISVAP e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche dei predetti sistemi di rilevamento a distanza, nell'ambito di quelli di cui al primo periodo, e sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, prevedendo a tal fine anche protocolli d'intesa con i comuni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 4 reca misure volte a contrastare la contraffazione dei contrassegni assicurativi RC auto: a tal fine è prevista una progressiva dematerializzazione dei contrassegni (**comma 1**) e la loro sostituzione o integrazione con sistemi elettronici o telematici, entro due anni e previa emanazione di un regolamento interministeriale. La dematerializzazione del contrassegno - che consiste nella verifica sistematica sull'assolvimento dell'obbligo di assicurazione con controlli incrociati con banche dati di motorizzazione civile e ACI e banche dati delle compagnie - corrisponde anche a richieste avanzate nel corso delle audizioni in Senato³¹.

In un sistema caratterizzato da carenze nella liquidazione dei sinistri, criticità legislative e problematiche strutturali, assume un crescente rilievo il fenomeno delle frodi; la loro incidenza, che assume connotazioni di rilievo nel comparto RC auto, è concentrata - secondo il presidente dell'ISVAP - in alcune aree specifiche e si estrinseca sia in sede di assunzione dei contratti sia, e soprattutto, in fase di liquidazione dei sinistri: "aumenta il numero dei sinistri causati da veicoli non assicurati gestiti dal

³¹ Cfr. intervento del dottor Buscarini, amministratore delegato di INA-Assitalia, che interveniva in rappresentanza del Gruppo Generali, in *XVI legislatura, Senato della Repubblica, Giunte e Commissioni, resoconto stenografico n. 4 dell'indagine conoscitiva sul settore dell'assicurazione di autoveicoli, con particolare riferimento al mercato ed alla dinamica dei premi dell'assicurazione per responsabilità civile auto (RCA), 10^a Commissione*, 3 novembre 2010, p. 10.

Fondo vittime della strada, che rappresenta una spia della evasione assicurativa nel ramo RC auto e che vede il Sud rappresentato con il 60 per cento dei risarcimenti (il 40 per cento nella sola Campania). In crescita è altresì il numero delle imprese che operano nel territorio della Repubblica senza autorizzazione: negli ultimi 18 mesi ne sono state individuate dall'Isvap 17, 50 dal 2002 al 2009. Si tratta di vere e proprie compagnie fantasma dedite al raggirio dei cittadini con l'offerta di premi esigui dietro ai quali non ci sono però nè strutture, nè riserve nè, ovviamente, risarcimenti. Non possiamo permettere che detto fenomeno possa in qualche misura vanificare l'obbligo a contrarre in materia di RC auto posto a carico delle imprese, la cui compatibilità con l'ordinamento comunitario è stata riaffermata dalla Corte di Giustizia nel 2009 che ha riconosciuto la legittimità delle procedure sanzionatorie avviate dall'Isvap per violazione del suddetto obbligo³².

Viene perciò disposta la formazione di un elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (**comma 2**); il Ministero dei trasporti (attraverso la Direzione generale per la motorizzazione) comunica ai proprietari tale circostanza, informandoli circa le conseguenze previste a loro carico nel caso in cui tali veicoli siano posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate. Le modalità della comunicazione sono previste con un provvedimento del direttore della motorizzazione (**comma 3**).

Inoltre, il **comma 4** introduce le seguenti, ulteriori modalità di rilevazione dell'obbligo di assicurare i veicoli per la responsabilità civile:

- dispositivi, apparecchiature e mezzi tecnici per il controllo del traffico e per il rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di circolazione, approvati o omologati ai sensi del Codice della strada (D.Lgs. 285 del 1992);
- dispositivi e apparecchiature per il controllo a distanza dell'accesso nelle zone a traffico limitato;
- altri sistemi per la registrazione del transito dei veicoli sulle autostrade o sulle strade sottoposte a pedaggio.

La violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o analoghi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare lo svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Appare particolarmente opportuna la previsione, per la definizione delle caratteristiche di tali sistemi e per le relative

³² XVI legislatura, Senato della Repubblica, Giunte e Commissioni, resoconto stenografico n. 3 dell'indagine conoscitiva sul settore dell'assicurazione di autoveicoli, con particolare riferimento al mercato ed alla dinamica dei premi dell'assicurazione per responsabilità civile auto (RCA), 10^a Commissione, 28 luglio 2010, p. 10, intervento del dottor Giancarlo Giannini.

modalità d'attuazione, di un parere del Garante per la protezione dei dati personali, per i profili di tutela della riservatezza (nell'emanazione del decreto interministeriale tra MiSE e Ministero dei trasporti, sentito anche l'ISVAP).

Articolo 5

(Valutazione sull'impatto economico del sistema di prevenzione delle frodi)

1. Ciascuna impresa di assicurazione autorizzata ad esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli terrestri di cui all'articolo 2, comma 3, numero 10, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, è tenuta a trasmettere all'ISVAP, con cadenza annuale, una relazione, predisposta secondo un modello stabilito dall'ISVAP stesso con provvedimento da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, contenente informazioni dettagliate circa il numero dei sinistri per i quali si è ritenuto di svolgere approfondimenti in relazione al rischio di frodi, l'utilizzo dell'archivio informatico integrato di cui all'articolo 1, comma 5, il numero delle querele o denunce presentate all'autorità giudiziaria, l'esito dei conseguenti procedimenti penali, nonché in ordine alle misure organizzative interne adottate o promosse per contrastare le frodi. Anche sulla base dei predetti elementi informativi l'ISVAP esercita i poteri di vigilanza di cui al titolo XIV, capo I, del codice delle assicurazioni private, di cui al citato decreto legislativo n.209 del 2005, e successive modificazioni, al fine di assicurare l'adeguatezza dell'organizzazione aziendale e dei sistemi di liquidazione dei sinistri rispetto

all'obiettivo di contrastare le frodi nel settore.

2. L'ISVAP, anche sulla base della relazione ricevuta ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera f), trasmette annualmente alle Camere una relazione sull'attività svolta dalla struttura di cui all'articolo 1, nonché sull'attività di vigilanza svolta ai sensi del comma 1 del presente articolo. Nella relazione è contenuta una valutazione sull'impatto economico del sistema di prevenzione sui costi dei sinistri derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore, nonché circa gli effetti correlati sui relativi premi assicurativi.

3. Le imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli terrestri di cui all'articolo 2, comma 3, numero 10, del codice delle assicurazioni private, di cui al citato decreto legislativo n.209 del 2005, sono tenute ad indicare, nella relazione o nella nota integrativa allegata al bilancio annuale, una stima circa la riduzione degli oneri per i sinistri derivante dall'accertamento delle frodi, conseguente all'istituzione della struttura di cui all'articolo 1. Alla relazione o alla nota integrativa è allegata la relazione predisposta ai sensi del comma 1, primo periodo, del presente articolo.

L'**articolo 5** istituisce un sistema di valutazione sull'impatto economico del sistema di prevenzione delle frodi. A tal fine (**comma 1**) a carico delle imprese assicuratrici sono previsti periodici obblighi informativi nei confronti dell'ISVAP, relativi - tra l'altro - al numero dei sinistri per i quali si è ritenuto di

svolgere approfondimenti in relazione al rischio di frodi, all'utilizzo dell'archivio informatico integrato e alle misure organizzative interne adottate o promosse per contrastare le frodi.

Anche sulla base di tali adempimenti, l'ISVAP trasmette annualmente alle Camere una relazione sull'attività svolta dalla struttura di prevenzione (**comma 2**). Inoltre, si obbligano le imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli terrestri ad indicare, nella Relazione o nella Nota integrativa allegata al bilancio annuale, una stima circa la riduzione degli oneri per i sinistri derivante dall'accertamento delle frodi conseguente all'istituzione della struttura medesima (**comma 3**).

Il mercato finora non ha dimostrato una reattività adeguata al problema delle frodi, secondo il presidente dell'ISVAP³³, che ha in proposito dichiarato: "solo recentemente, anche per effetto della pressione dell'Autorità, alcuni gruppi assicurativi stanno mostrando segnali concreti di attenzione al problema. Dall'indagine emerge che l'organo amministrativo delle imprese (vale a dire, in parole povere, il consiglio di amministrazione) è stato solo in pochi casi coinvolto nelle politiche di liquidazione dei sinistri. Nel contesto descritto si intravede comunque qualche segnale positivo: nel corso del 2009 e nei primi mesi del 2010 alcune imprese hanno avviato interventi sui processi di informatizzazione, sul rafforzamento dell'organico e soprattutto sul controllo delle strutture liquidative"³⁴, vale a dire su periti, medici e legali fiduciari, la cui attuazione è seguita con attenzione dall'Autorità. Questo approccio concreto di vigilanza - ha anche affermato il dottor Giannini - ha consentito di richiamare con maggiore efficacia l'attenzione dei vertici aziendali sulle molte problematiche di tale processo, che "può essere migliorato effettuando investimenti in risorse umane e tecnologiche, nella formazione degli addetti nell'ottica del servizio all'utenza, in controlli più sistematici e penetranti della filiera operativa, inclusi i collaboratori esterni, ovvero in un'attenzione verso modelli organizzativi in grado, da un lato, di decongestionare le strutture periferiche e, dall'altro, di accentuarne il presidio tecnico e ambientale nella gestione dei sinistri. Del resto, chi da tempo ha investito e realizzato un maggior presidio delle reti liquidative presenta indicatori gestionali positivi, anche in

³³ XVI legislatura, Senato della Repubblica, Giunte e Commissioni, resoconto stenografico n. 3 dell'indagine conoscitiva sul settore dell'assicurazione di autoveicoli, con particolare riferimento al mercato ed alla dinamica dei premi dell'assicurazione per responsabilità civile auto (RCA), 10^a Commissione, 28 luglio 2010, p. 9, intervento del dottor Giancarlo Giannini, secondo cui "sul fronte della liquidazione dei sinistri, a livello nazionale la quota di risarcimenti connessi con fenomeni criminosi è pari al 2,4 per cento; valori ben superiori si registrano in alcune aree del Meridione: la Campania, infatti, registra percentuali pari all'8,7 per cento, la Puglia al 5,3 per cento, la Calabria al 3,9 per cento e la Sicilia al 2,9 per cento. È interessante notare la correlazione - purtroppo inversa - tra incidenza dei fenomeni fraudolenti e presidio della liquidazione dei sinistri. Nella provincia di Napoli, ad esempio, ad una percentuale di sinistri connessi a reati pari a quasi cinque volte la media nazionale corrisponde un carico medio di lavoro per dipendente pari a 1.445 sinistri, rispetto alla media nazionale di 796".

³⁴ "Il rapporto sinistri per dipendente mostra nel 2009 un carico medio di lavoro per dipendente superiore alla media nazionale (che è pari a 796) per le seguenti Regioni: la Campania ha un carico di lavoro per ogni dipendente pari a 1.363, la Puglia a 1.126, la Sicilia a 1.110, il Molise a 1.109, la Calabria a 1.066; seguono Veneto, Lazio e Basilicata. Ciò dimostra che c'è una carenza di liquidatori rispetto al numero di sinistri": *ibidem*.

termini di reclami e sanzioni; ciò deve rappresentare uno stimolo ad agire. La necessità di maggiore efficienza e controllo da parte del mercato sul processo di liquidazione del danno è confermata anche dal numero dei reclami ricevuti dalle imprese e dall'Isvap e delle sanzioni irrogate dall'Autorità".

Articolo 6 *(Disposizioni finanziarie)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 5, e dell'articolo 4, comma 2, pari a 2.300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 2 del presente articolo.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'ISVAP, con proprio decreto incrementa il contributo di vigilanza a carico delle imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli terrestri di cui all'articolo 2, comma 3, numero 10, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, secondo le procedure di cui all'articolo 335 del medesimo codice.

3. Per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, comma 2, quota parte delle maggiori entrate determinate dall'applicazione del comma 2 del presente articolo è versata all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare sentito il

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. L'ISVAP, anche sulla base della relazione di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), invia al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro dello sviluppo economico, entro il 30 novembre di ciascun anno, una relazione sui mezzi finanziari necessari per lo svolgimento dell'attività della struttura di prevenzione di cui all'articolo 1 nell'anno successivo, nonché, entro il 31 marzo di ciascun anno, il rendiconto finanziario della gestione della struttura relativo all'anno precedente.

5. È fatto divieto alle imprese indicate al comma 2 di traslare sui premi assicurativi l'onere della maggiorazione del contributo di vigilanza disposta ai sensi del medesimo comma 2. L'ISVAP vigila sull'osservanza della disposizione di cui al primo periodo e riferisce annualmente al Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 6 reca disposizioni di natura finanziaria. In particolare, per far fronte agli oneri derivanti dall'istituzione della struttura antifrode e dalle misure anticontraffazione relative ai contrassegni, si dispone l'aumento del contributo di vigilanza a carico delle imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli terrestri (**commi 1 e 2**).

Nel parere espresso dalla V Commissione della Camera dei deputati, si è dichiarato che, al fine di garantire la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento, il contributo di cui all'articolo 6, comma 2, dovrà essere incrementato nella misura dello 0,03 per mille per gli oneri di cui

all'articolo 1, comma 5, e dello 0,11 per mille; si è anche preso atto delle delucidazioni offerte dal Governo, secondo cui la deducibilità, ai fini della determinazione del reddito delle imprese di assicurazione, del contributo di vigilanza determinerà effetti solo indiretti e comunque non significativi in termini di decremento del gettito d'imposta IRES. Inoltre, il gruppo di lavoro previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 3, non richiederà l'approntamento di dotazioni logistiche e informatiche ulteriori rispetto a quelle già previste a legislazione vigente, mentre il costo della costituzione e della gestione dell'archivio informatico integrato di cui all'articolo 1, comma 5, è quantificabile, in via prudenziale, in 500.000 euro annui.

Gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, comma 2, relativo alla comunicazione da effettuare ai proprietari dei veicoli a motore privi di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi, secondo lo stesso parere ammontano a 1.800.000 euro: a tal fine - per quanto concerne, la copertura degli oneri derivanti dalla creazione dell'elenco dei veicoli non assicurati e l'invio delle relative comunicazioni - quota parte delle maggiori entrate derivanti dal predetto aumento è versata all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnata ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (**comma 3**); per le comunicazioni tra enti territoriali, invece, non si prevedono costi aggiuntivi, in quanto si farà uso della posta elettronica certificata.

L'ISVAP è tenuto a inviare annualmente al Ministro dell'economia e delle finanze ed al Ministro dello sviluppo economico una relazione sui mezzi finanziari necessari per lo svolgimento dell'attività della struttura di prevenzione, nonché il rendiconto finanziario della gestione della struttura (**comma 4**).

Viene esplicitamente vietato alle imprese di traslare sui premi assicurativi l'onere della maggiorazione del contributo; la vigilanza sul rispetto della predetta disposizione è affidato all'ISVAP (**comma 5**).

Ultimi dossier del Servizio Studi

299/II Tomo III	Testo a fronte	Disegno di legge A.S. n. 2791 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia" Vol. II - Le novelle Tomo III - Indice delle leggi modificate
300	Schede di lettura	Atto del Governo n. 367 "Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio, nonché modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006"
301/I Tomo 1	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2814 "Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" Titolo I Disposizioni per il controllo e la riduzione della spesa pubblica, nonché in materia di entrate (artt. 1-25) Vol. I - Tomo 1
301/I Tomo 2	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2814 "Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" Titolo II Disposizioni per lo sviluppo (artt. 26-40) Vol. I - Tomo 2
301/II Tomo 2	Testo a fronte	Disegno di legge A.S. n. 2814 "Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" Vol. II - Le novelle Tomo 1 (artt. 6-22)
301/II Tomo 2	Testo a fronte	Disegno di legge A.S. n. 2814 "Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" Vol. II - Le novelle Tomo 2 (artt. 23-25)
301/II Tomo 3	Testo a fronte	Disegno di legge A.S. n. 2814 "Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" Vol. II - Le novelle Tomo 3 (artt. 26-39)
301/II Tomo 4	Testo a fronte	Disegno di legge A.S. n. 2814 "Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" Vol. II - Le novelle Tomo 4 - Indice delle leggi modificate
301/III	Testo a fronte	Disegno di legge A.S. n. 2814 "Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" Vol. III - Indice per materia
302	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2824 "Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria"

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".